**PARTE I. LO STATO**

**Articolo 1.**

La Repubblica araba d'Egitto è uno stato sovrano unito e indivisibile, in cui nessuna parte può essere consegnata; che ha un sistema democratico repubblicano basato sulla cittadinanza e sullo stato di diritto.

Il popolo egiziano fa parte della nazione araba e ne cerca l'integrazione e l'unità. L'Egitto fa parte del mondo islamico, appartiene al continente africano, è orgoglioso della sua dimensione asiatica e contribuisce alla costruzione della civiltà umana.

**Articolo 2.**

L'Islam è la religione di stato e l'arabo è la lingua ufficiale. I principi della Sharia islamica sono la principale fonte di legislazione.

**Articolo 3.**

I principi delle leggi dei cristiani e degli ebrei di nazionalità egiziana sono la fonte principale delle leggi che regolano il loro status personale, i loro affari religiosi e l'elezione dei loro leader spirituali.

**Articolo 4.**

La sovranità appartiene solo al popolo, che la esercita e la protegge. La sovranità popolare è la fonte di tutti i poteri. Il popolo salvaguarda l'unità nazionale, che si basa sui principi di equità, giustizia e pari opportunità per i cittadini, come specificato nella Costituzione.

**Articolo 5.**

Il sistema politico si basa sul pluralismo politico e di parte, sull'alternanza pacifica dei poteri, sulla separazione e l'equilibrio dei poteri, sull'inevitabile rapporto tra poteri e responsabilità, sulle pari opportunità tra tutti i cittadini e sul rispetto dei diritti umani e delle libertà, come stabilito in questa Costituzione.

**Articolo 6.**

La nazionalità è un diritto per chiunque sia nato da padre o madre egiziana e il riconoscimento legale attraverso documenti ufficiali che lo dimostrano è un diritto garantito e regolato dalla legge.

I requisiti per acquisire la nazionalità saranno specificati nella legge.

**PARTE II. COMPONENTI DI BASE DELLA SOCIETÀ**

**Capitolo 1. Componenti sociali**

**Articolo 7.**

Al-Azhar è un'istituzione scientifica islamica indipendente, con autorità esclusiva sui propri affari. È il riferimento fondamentale nelle scienze teologiche e negli affari islamici. Al-Azhar si assume la responsabilità della predicazione islamica, della diffusione delle scienze teologiche e della lingua araba in Egitto e nel mondo.

Lo Stato deve garantire fondi sufficienti ad Al-Azhar per raggiungere i suoi obiettivi.

Il posto di Gran Sceicco di Al-Azhar è indipendente e non può essere rimosso. La legge regola la procedura per l'elezione del Gran Sceicco tra i membri dell'Organo degli Ulema Supremi.

**Articolo 8.**

La società si basa sulla solidarietà sociale.

Lo Stato deve raggiungere la giustizia sociale e fornire i mezzi per raggiungere la solidarietà sociale garantendo una vita dignitosa a tutti i cittadini, come previsto dalla legge.

**Articolo 9.**

Lo Stato garantisce pari opportunità a tutti i cittadini, senza discriminazioni.

**Articolo 10.**

La famiglia è il fondamento della società ed è fondata sulla religione, la morale e il patriottismo. Lo Stato protegge la sua coesione e stabilità e il consolidamento dei suoi valori.

**Articolo 11.**

Lo Stato deve garantire la parità tra donne e uomini nei diritti civili, politici, culturali, economici e sociali, in conformità con i precetti di questa Costituzione.

Lo Stato deve adottare le misure necessarie per garantire l'adeguata rappresentanza delle donne negli organi parlamentari, come stabilito dalla legge. Lo Stato deve inoltre garantire il diritto delle donne a ricoprire posizioni dirigenziali di alto livello nello Stato e il diritto di essere nominate, senza discriminazioni, in organi e istituzioni giudiziarie.

Lo Stato deve proteggere le donne da ogni forma di violenza e garantire che le donne possano trovare un equilibrio tra doveri familiari e esigenze lavorative.

Lo Stato deve fornire assistenza e protezione alla maternità, all'infanzia, alle donne capofamiglia, agli anziani e alle donne più bisognose.

**Articolo 12.**

Il lavoro è un diritto, un dovere e un onore garantiti dallo Stato. Nessun cittadino può essere obbligato a lavorare se non nei casi previsti dalla legge e a svolgere un servizio pubblico per un periodo determinato in cambio di un'equa retribuzione, e fatti salvi i diritti fondamentali delle persone incaricate di tale lavoro.

**Articolo 13.**

Lo Stato protegge i diritti e i diritti dei lavoratori e si sforza di creare rapporti di lavoro equilibrati tra le due parti del processo di produzione. Lo Stato garantisce i mezzi per la contrattazione collettiva, la protezione dei lavoratori contro i rischi professionali, il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul lavoro e vieta il licenziamento ingiusto, in conformità con la legge.

**Articolo 14.**

L'accesso al pubblico impiego è un diritto di tutti i cittadini basato su criteri di merito senza mediazioni o favoritismi. L'ufficio pubblico dovrebbe essere visto come un mandato per servire il popolo. Lo Stato garantisce i diritti e la protezione dei dipendenti pubblici, nonché assicura che essi svolgano le loro funzioni al servizio degli interessi popolari. I dipendenti pubblici non possono essere licenziati senza un preventivo procedimento disciplinare, salvo nei casi previsti dalla legge.

**Articolo 15.**

Lo sciopero pacifico è un diritto regolato dalla legge.

**Articolo 16.**

Lo Stato renderà omaggio ai martiri della nazione; compresi i feriti nella rivoluzione, gli ex veterani e i feriti di guerra, i parenti dei dispersi in guerra, così come i loro equivalenti feriti nelle operazioni di sicurezza, le loro mogli, figli e genitori. Lo Stato lavorerà per offrire loro opportunità di lavoro, il tutto come regolato dalla legge.

Lo Stato promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile al raggiungimento di tali obiettivi.

**Articolo 17.**

Lo Stato provvede affinché siano prestati servizi di sicurezza sociale.

Tutti i cittadini che non hanno accesso al sistema di sicurezza sociale hanno diritto a una sicurezza sociale che garantisca loro una vita dignitosa nel caso in cui non siano in grado di sostenere se stessi e la propria famiglia, nonché in caso di disabilità, vecchiaia o disoccupazione.

Lo Stato dovrebbe sforzarsi di fornire una pensione adeguata ai piccoli agricoltori, ai lavoratori a giornata, ai pescatori e ai lavoratori temporanei, come stabilito dalla legge.

La sicurezza sociale e i fondi pensione sono privati ma godono di tutte le forme di protezione concesse ai fondi pubblici. Questi fondi, insieme ai loro rendimenti, sono i diritti dei loro beneficiari. Devono essere investiti in modo sicuro e gestiti da un'entità indipendente secondo gli standard legali.

Lo Stato garantisce la sicurezza sociale e i fondi pensione.

**Articolo 18.**

Ogni cittadino ha diritto a un'assistenza sanitaria e a un'assistenza sanitaria completa che soddisfi i criteri di qualità. Lo Stato manterrà e sosterrà i centri sanitari pubblici che forniscono servizi sanitari alla popolazione e si adopererà per migliorarne l'efficienza e l'equa distribuzione geografica.

Lo Stato deve destinare alla sanità una percentuale della spesa pubblica non inferiore al 3% del prodotto nazionale lordo (PIL). La percentuale aumenterà gradualmente fino a raggiungere gli standard internazionali.

Lo Stato è impegnato a stabilire un sistema sanitario completo per tutti gli egiziani, che copra tutte le malattie. La legge regolerà il contributo o l'esenzione monetaria dei cittadini per l'abbonamento al sistema sanitario globale, in base al loro tasso di reddito.

È un crimine rifiutarsi di fornire qualsiasi forma di trattamento medico a chiunque si trovi in situazioni di emergenza o pericolose.

Lo Stato deve migliorare le condizioni di medici, infermieri e operatori sanitari.

Tutte le strutture sanitarie, così come i prodotti, i materiali e i mezzi pubblicitari relativi alla salute, sono soggetti al controllo dello Stato. Lo Stato incoraggia la partecipazione dei settori pubblico e privato alla fornitura di servizi sanitari, in conformità con la legge.

**Articolo 19.**

Ogni cittadino ha diritto all'istruzione. Gli obiettivi dell'educazione sono costruire il carattere egiziano, preservare l'identità nazionale, radicare il metodo scientifico di pensiero, sviluppare talenti, promuovere l'innovazione, stabilire valori culturali e spirituali e fondare i concetti di cittadinanza, tolleranza e non discriminazione. Lo Stato deve osservare questi obiettivi dell'educazione nei curricula e nei metodi di insegnamento e fornire un'istruzione conforme agli standard internazionali di qualità.

L'istruzione è obbligatoria fino alla fine della fase secondaria o equivalente. Lo Stato garantisce l'istruzione gratuita nelle istituzioni educative dello Stato durante le varie fasi, in conformità con la legge.

Lo Stato deve destinare all'istruzione una percentuale della spesa pubblica non inferiore al 4%, del Prodotto Interno Lordo, che salirà gradualmente per soddisfare gli standard internazionali.

Lo Stato vigila sull'istruzione per garantire che tutte le scuole e gli istituti pubblici e privati siano conformi alle sue politiche educative.

**Articolo 20.**

Lo Stato promuove e sviluppa l'istruzione tecnica e tecnologica e la formazione professionale. Espanderà tutti i tipi di istruzione secondo gli standard internazionali di qualità e secondo le esigenze del mercato del lavoro.

**Articolo 21.**

Lo Stato garantisce l'indipendenza delle università e delle accademie scientifiche e linguistiche e fornisce un'istruzione universitaria conforme agli standard internazionali di qualità. Lo Stato svilupperà la formazione universitaria negli istituti pubblici e nelle università e ne garantirà la gratuità, come stabilito dalla legge.

Lo Stato destina all'istruzione universitaria una percentuale della spesa pubblica non inferiore al 2% del prodotto interno lordo, che sarà gradualmente aumentata per conformarsi agli standard internazionali.

Lo Stato incoraggia la creazione di università non governative e senza scopo di lucro. Lo Stato garantisce la qualità dell'istruzione nelle università private e non governative e verifica il rispetto delle norme internazionali di qualità, la formazione di insegnanti e ricercatori e l'assegnazione di una percentuale sufficiente del loro reddito derivante dall'istruzione e dalla ricerca.

**Articolo 22.**

I professori universitari e universitari, così come i loro assistenti, sono i pilastri principali dell'istruzione. Lo Stato garantisce lo sviluppo delle loro capacità accademiche e professionali e garantisce i loro diritti finanziari e morali al fine di garantire la qualità dell'istruzione e il raggiungimento dei suoi obiettivi.

**Articolo 23.**

Lo Stato garantisce la libertà della ricerca scientifica e promuove gli istituti di ricerca scientifica come mezzo per il raggiungimento della sovranità nazionale e la costruzione di un'economia della conoscenza. Lo Stato sponsorizza i ricercatori e gli inventori e destina alla ricerca scientifica una percentuale della spesa pubblica non inferiore all'1% del prodotto interno lordo, che deve aumentare gradualmente fino al rispetto degli standard internazionali.

Lo Stato provvede affinché fornisca mezzi efficaci per il contributo effettivo dei settori privato e non governativo, nonché per la partecipazione degli espatriati egiziani, al progresso della ricerca scientifica.

**Articolo 24.**

La lingua araba, l'educazione religiosa e la storia nazionale in tutte le sue fasi sono materie centrali nell'educazione pre-universitaria pubblica e privata. Le università dovrebbero includere l'insegnamento dei diritti umani, dei valori professionali e dell'etica di diverse discipline accademiche.

**Articolo 25.**

Lo Stato svilupperà un piano globale per sradicare l'analfabetismo alfabetico e digitale tra i cittadini di tutte le età. Lo Stato svilupperà i meccanismi per l'attuazione del piano con la partecipazione delle istituzioni della società civile con un calendario definito.

**Articolo 26.**

La creazione di titoli civili è vietata.

**Capitolo 2. Fondamentali economici**

**Articolo 27.**

Il sistema economico cercherà il raggiungimento della prosperità attraverso lo sviluppo sostenibile e la giustizia sociale al fine di aumentare il tasso reale di crescita dell'economia nazionale e la qualità della vita, aumentare le opportunità di lavoro, ridurre i tassi di disoccupazione ed eliminare la povertà.

Il sistema economico deve rispettare gli standard di trasparenza e di buon governo. Dovrebbe migliorare i pilastri della competitività, incoraggiare gli investimenti, garantire una crescita geografica, settoriale e ambientale equilibrata, vietare le pratiche monopolistiche, mantenere la bilancia finanziaria e commerciale e un sistema fiscale equo. Tali obiettivi dovrebbero essere sviluppati nel contesto di un'economia regolamentata che garantisca vari tipi di proprietà e che trovi un equilibrio tra gli interessi dei vari attori economici, preservando i diritti dei lavoratori e proteggendo i consumatori.

Il sistema economico garantirà pari opportunità e un'equa distribuzione dei vantaggi in termini di sviluppo. Deve ridurre i divari di reddito e garantire un salario minimo e una pensione per avere una vita dignitosa. Definirà anche un tetto per gli stipendi nelle istituzioni statali, in conformità con la legge.

**Articolo 28.**

Le attività produttive, tecnologiche e di servizio economico sono componenti fondamentali dell'economia nazionale. Lo Stato si impegna a proteggerli e ad aumentare la loro competitività, fornendo un clima attraente per gli investimenti. Lavorerà per aumentare la produzione, incoraggiare gli investimenti e regolamentare le importazioni.

Lo Stato presta particolare attenzione alle piccole e medie imprese in tutti i settori. Lo Stato regola e riabilita il settore economico informale.

**Articolo 29.**

L'agricoltura è una componente fondamentale dell'economia nazionale.

Lo Stato si impegna a proteggere e ad accrescere i seminativi e persegue la loro occupazione illegale. Lo Stato svilupperà la campagna, aumenterà il tenore di vita dei suoi abitanti e li proteggerà dai rischi dell'agricoltura. Lavorerà per sviluppare la produzione agricola e animale e promuovere le industrie basate su di esse.

Lo Stato deve fornire ciò che è necessario per la produzione agricola e animale e acquisterà colture agricole di base a prezzi adeguati in modo che gli agricoltori possano raggiungere un margine di profitto in accordo con i sindacati degli agricoltori e le associazioni agrarie. Lo Stato assegna inoltre una percentuale della terra restituita ai piccoli agricoltori e ai neolaureati e protegge gli agricoltori dallo sfruttamento. Tutto ciò sarà fatto in conformità con i requisiti legali.

**Articolo 30.**

Lo Stato protegge il settore della pesca, protegge e sostiene i pescatori e autorizzali a svolgere il loro lavoro senza causare danni agli ecosistemi, come regolato dalla legge.

**Articolo 31.**

La sicurezza del cyberspazio è parte integrante del sistema economico e della sicurezza nazionale. Lo Stato adotta le misure necessarie per preservarla conformemente alle disposizioni della legge.

**Articolo 32.**

Le risorse naturali appartengono al popolo. Lo Stato conserverà queste risorse per il loro sfruttamento sensato e per prevenirne l'esaurimento, tenendo conto dei diritti delle generazioni future su tali risorse.

Lo Stato deve utilizzare al meglio le fonti energetiche rinnovabili, incoraggiare gli investimenti e promuovere la ricerca scientifica in questo campo. Lo Stato incoraggia la fabbricazione di materie prime e l'aumento del loro valore aggiunto in funzione della redditività economica.

La proprietà pubblica dello Stato è inalienabile. La concessione del diritto di sfruttamento delle risorse naturali o la concessione di servizi pubblici è effettuata per legge e per un periodo non superiore a trent'anni.

La concessione del diritto di sfruttamento di cave, piccole miniere e miniere di sale, o la concessione della prestazione di servizi pubblici è effettuata in virtù di una legge e per un periodo non superiore a quindici anni.

La legge determina le disposizioni per l'alienazione della proprietà privata dello Stato, nonché le norme e le procedure che le disciplinano.

**Articolo 33.**

Lo Stato tutela la proprietà che è di tre tipi: proprietà pubblica, privata e cooperativa.

**Articolo 34.**

La proprietà pubblica è inviolabile e intoccabile. È dovere di ogni cittadino proteggerlo, in conformità con la legge.

**Articolo 35.**

La proprietà privata è protetta. Anche il diritto di ereditare la proprietà privata è protetto. La proprietà privata non può essere pignorata se non nei casi specificati dalla legge e da un ordine del tribunale. I beni non saranno confiscati se non nell'interesse pubblico e con un equo compenso pagato in anticipo, secondo la legge.

**Articolo 36.**

Lo Stato incoraggia il settore privato a svolgere la sua responsabilità sociale al servizio dell'economia e della società nazionali.

**Articolo 37.**

La proprietà cooperativa è protetta. Lo Stato presta la dovuta attenzione alle cooperative e la legge ne garantisce la protezione, il sostegno e l'indipendenza.

Le cooperative o i loro consigli di amministrazione non possono essere sciolti, se non con una sentenza del tribunale.

**Articolo 38.**

Il sistema fiscale, così come altri obblighi pubblici, mirano a sviluppare le risorse dello Stato e raggiungere la giustizia sociale e la crescita economica.

Le tasse pubbliche non saranno stabilite, modificate o revocate, senza una legge che le precede. Non ci saranno esenzioni se non nei casi prescritti dalla legge. È vietato richiedere a qualsiasi cittadino di pagare tasse o tasse aggiuntive al di fuori dei limiti di legge.

La creazione di tasse deve tenere conto delle molteplici fonti del sistema fiscale. Imposte progressive con basi imponibili diverse dovrebbero essere applicate sul reddito delle persone fisiche, in base alle rispettive capacità finanziarie. Il sistema fiscale garantirà la promozione di attività economiche ad alta intensità di lavoro e stimolerà il loro ruolo nello sviluppo economico, sociale e culturale.

Lo Stato migliorerà il sistema fiscale e svilupperà sistemi moderni che garantiscano l'efficienza, la facilità e il controllo della riscossione delle imposte. La legge definirà le modalità e gli strumenti per la riscossione di imposte, tasse e altre riscossioni sovrane, nonché gli importi che devono essere depositati dal Tesoro Pubblico dello Stato.

Pagare le tasse è un dovere e l'evasione fiscale è un crimine.

**Articolo 39.**

Il risparmio è un dovere nazionale, incoraggiato e protetto dallo Stato. Lo stato salvaguarderà i risparmi in conformità con la legge.

**Articolo 40.**

La confisca pubblica dei beni è vietata.

La confisca privata è vietata tranne quando viene effettuata sulla base di una decisione del tribunale.

**Articolo 41.**

Lo Stato dovrebbe attuare un programma abitativo volto a raggiungere un equilibrio tra i tassi di crescita della popolazione e le risorse disponibili, massimizzando gli investimenti nelle risorse umane e migliorandone la qualità, nel quadro della realizzazione dello sviluppo sostenibile.

**Articolo 42.**

I lavoratori avranno una partecipazione nella gestione delle aziende e dei loro profitti. A loro volta, i lavoratori devono anticipare la produzione e attuare i rispettivi piani nelle unità di produzione, in conformità con la legge. Preservare gli strumenti di produzione è un dovere nazionale.

I lavoratori saranno rappresentati nei consigli di amministrazione delle unità del settore pubblico dal 50% del numero di membri eletti. La loro rappresentanza nei consigli di amministrazione delle imprese del settore pubblico è disciplinata dalla legge.

La legge garantisce che la rappresentanza dei piccoli agricoltori e degli artigiani non sia inferiore all'80 per cento dei consigli di amministrazione delle cooperative industriali, agricole e commerciali.

**Articolo 43.**

Lo Stato protegge, sviluppa e preserva il Canale di Suez come via d'acqua internazionale di sua proprietà. Si impegna inoltre a sviluppare il settore del Canale come centro economico distinto.

**Articolo 44.**

Lo stato proteggerà il fiume Nilo, preserverà i diritti storici dell'Egitto sul fiume, razionalizzerà e massimizzerà i suoi benefici ed eviterà di sprecare il suo flusso o il suo inquinamento. Lo Stato protegge anche le acque sotterranee. Essa adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza idraulica e sostiene la ricerca scientifica in questo settore.

Ogni cittadino ha il diritto di godere del fiume Nilo. L'occupazione illegale della sua riva del fiume è vietata come l'influenza dell'ambiente fluviale. Lo Stato garantisce l'eliminazione di qualsiasi occupazione illegale del fiume Nilo, come stabilito dalla legge.

**Articolo 45.**

Lo Stato protegge i suoi mari, le coste, i laghi, i flussi d'acqua, le acque sotterranee e le riserve naturali.

L'aggressione, l'inquinamento o l'abuso delle risorse idriche sono vietati. Ogni cittadino ha il diritto di godere delle risorse idriche in conformità con le normative legali. Lo Stato protegge e sviluppa le aree verdi nelle aree urbane, preserva le ricchezze vegetali, animali e ittiche e protegge coloro che sono minacciati o a rischio di estinzione e affrontano altri pericoli. Proteggerà anche gli animali dalla crudeltà. Tutto questo sarà fatto in conformità con la legge.

**Articolo 46.**

Tutti hanno il diritto di godere di un ambiente sano, ragionevole ed equilibrato. La loro protezione è un dovere nazionale. Lo Stato adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardarlo, prevenirne il deterioramento e razionalizzare l'uso delle risorse naturali per assicurare il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e la garanzia dei diritti all'ambiente delle generazioni future.

**Capitolo 3. Componenti culturali**

**Articolo 47.**

Lo stato proteggerà l'identità culturale dell'Egitto con le sue diverse origini di civiltà.

**Articolo 48.**

La cultura è un diritto di tutti i cittadini garantito dallo Stato. Lo Stato sostiene e fornisce tutti i tipi di materiale culturale a diversi gruppi di persone senza discriminazioni basate sulla loro capacità finanziaria, posizione geografica o criteri simili. Lo Stato presterà particolare attenzione alle aree remote e ai gruppi vulnerabili.

Lo Stato promuove la traduzione da e verso l'arabo.

**Articolo 49.**

Lo Stato protegge e preserva le antichità e le aree in cui si trovano, è responsabile della loro manutenzione e ristrutturazione. Lavorerà per recuperare quelli che sono stati presi e organizzerà e supervisionerà gli scavi relativi a questi scopi.

È vietato disporre di oggetti d'antiquariato, nonché regalarli o scambiarli.

L'attacco o il traffico di antichità è un crimine imprescrittibile.

**Articolo 50.**

L'eredità materiale, culturale e morale della civiltà egiziana di ogni tipo e dei periodi faraonico, copto, islamico e moderno sono un patrimonio nazionale e umano che lo Stato proteggerà e preserverà. Lo stesso vale per le moderne ricchezze architettoniche, letterarie, culturali e artistiche. Qualsiasi attacco a questi beni è un crimine punibile dalla legge. Lo Stato presta particolare attenzione alla conservazione delle componenti della diversità culturale.

**PARTE III. DIRITTI, LIBERTÀ E DOVERI PUBBLICI**

**Articolo 51.**

La dignità è un diritto inviolabile della persona. Lo Stato la rispetta, la garantisce e la protegge.

**Articolo 52.**

Tutte le forme di tortura sono crimini imprescrittibili.

**Articolo 53.**

I cittadini sono uguali davanti alla legge, hanno gli stessi diritti e doveri pubblici e non possono essere discriminati per motivi di religione, credo, sesso, origine, razza, colore della pelle, lingua, disabilità, classe sociale, affiliazione politica o geografica o per qualsiasi altro motivo.

La discriminazione e l'incitamento all'odio sono crimini punibili dalla legge.

Lo Stato prende tutte le misure necessarie per eliminare ogni forma di discriminazione e la legge regola l'istituzione di una commissione indipendente a tal fine.

**Articolo 54.**

La libertà personale è un diritto naturale inviolabile e oggetto di protezione. Salvo in caso di flagranza di delicto, i cittadini possono essere arrestati, sequestrati, arrestati o limitati nelle loro libertà solo da un ordine del tribunale richiesto nell'ambito di un'indagine.

Chiunque sia privato della libertà deve essere immediatamente informato dei motivi della restrizione e deve essere informato per iscritto dei suoi diritti. Dovresti essere autorizzato a contattare immediatamente la tua famiglia e il tuo avvocato e dovresti essere portato davanti alle autorità competenti entro 24 ore dalla privazione della libertà.

L'interrogatorio di una persona può iniziare solo quando il suo avvocato è presente. Se la persona interrogata non ha un avvocato, ne verrà fornito uno. L'assistenza necessaria deve essere fornita alle persone con disabilità secondo le procedure prescritte dalla legge.

Qualsiasi persona la cui libertà sia stata limitata, così come altre persone per loro conto, hanno il diritto di presentare ricorsi contro la restrizione. Questo ricorso deve essere deciso entro una settimana dalla data di deposito dell'azione. Se non viene risolto entro questo periodo, la persona deve essere immediatamente rilasciata.

La legge disciplina la custodia cautelare, la sua durata e le sue cause, nonché i casi in cui lo Stato deve risarcire una persona per danni per la detenzione temporanea o l'esecuzione di una pena ordinata da una sentenza del tribunale annullata nel processo di ultimo grado.

In tutti i casi, non è consentito portare in giudizio un imputato per un reato che può essere punito con la reclusione senza la presenza di un avvocato, di fiducia o incaricato dal giudice.

**Articolo 55.**

Una persona arrestata, detenuta o la cui libertà è limitata per qualsiasi altro motivo legale deve essere trattata con dignità. Non deve essere torturata, intimidita o costretta. Non deve essere abusata fisicamente o mentalmente e deve essere arrestata o confinata in luoghi designati che siano appropriati secondo criteri umanitari e sanitari. Lo Stato fornisce mezzi di accesso alle persone con disabilità.

Qualsiasi violazione delle norme di cui al comma precedente è reato e l'autore deve essere punito in conformità con la legge.

L'imputato ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi dichiarazione che sia dimostrata essere stata rilasciata da un detenuto sotto pressione, o in base a qualsiasi atto proibito di quelli indicati nei paragrafi precedenti, o sotto la minaccia di essi, deve essere considerata nulla e priva di valore.

**Articolo 56.**

La prigione è un luogo di riforma e riabilitazione.

Le carceri e i centri di detenzione sono soggetti a controllo giudiziario. Sono vietate violazioni della dignità o azioni che mettono in pericolo la salute in questi centri.

La legge disciplina i meccanismi di riforma e riabilitazione delle persone condannate e prevede le agevolazioni che devono essere loro concesse affinché possano avere una vita dignitosa nell'ottenere la libertà.

**Articolo 57.**

Il diritto alla privacy è inviolabile e deve essere salvaguardato.

Tutte le forme di comunicazione, compresa la corrispondenza telegrafica, postale, elettronica e telefonica, sono inviolabili. La sua riservatezza è garantita e può essere confiscata, esaminata o monitorata solo per ordine del tribunale, per un periodo limitato e solo nei casi specificati dalla legge.

Lo Stato protegge il diritto dei cittadini di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione. L'interruzione, la disconnessione o la privazione arbitraria dei media non è consentita. La materia è regolata dalla legge.

**Articolo 58.**

La privacy della casa è inviolabile. Tranne nei casi di pericolo o chiamate di soccorso, non è consentito accedere, ispezionare, monitorare o registrare la casa se non con un ordine del tribunale che specifica il luogo, l'ora e lo scopo di queste azioni. I casi e le procedure in materia devono essere specificati dalla legge. Una volta che una casa è stata inserita o ispezionata, i suoi abitanti devono essere informati e informati dell'ordinanza del tribunale emessa a tale scopo.

**Articolo 59.**

Le persone hanno diritto alla sicurezza. Lo Stato garantisce la sicurezza ai cittadini e a tutti i residenti nel territorio.

**Articolo 60.**

Il corpo umano è inviolabile. Qualsiasi aggressione, profanazione o mutilazione del corpo è punibile dalla legge. Il traffico di organi è vietato e nessun esperimento medico o scientifico può essere effettuato senza il libero consenso del soggetto, in conformità con i principi stabiliti in campo medico, seguendo le norme di legge.

**Articolo 61.**

La donazione di tessuti e organi è un dono della vita. Ogni individuo ha il diritto di donare i propri organi durante la sua vita o dopo la sua morte in virtù del consenso scritto o della volontà. Lo Stato si impegna a istituire un meccanismo che regoli le norme per la donazione e il trapianto di organi in conformità con la legge.

**Articolo 62.**

La libertà di circolazione, di soggiorno e di migrazione sono garantite.

Nessun cittadino può essere espulso dal territorio dello Stato né può essere vietato il suo ritorno in esso.

A nessun cittadino può essere vietato di lasciare il territorio dello Stato, non può essere posto in arresto nella propria abitazione, né può essere impedito loro di risiedere in un determinato luogo, salvo in presenza di un ragionevole ordine del tribunale, con un tempo specifico e in casi definiti dalla legge.

**Articolo 63.**

Sono vietate tutte le forme e i tipi di sfollamento forzato dei cittadini. Lo sfollamento forzato è un crimine imprescrittibile.

**Articolo 64.**

La libertà di credo è assoluta.

La libertà di praticare rituali religiosi e stabilire luoghi di culto per i seguaci di religioni rivelate è un diritto protetto dalla legge.

**Articolo 65.**

La libertà di pensiero e di opinione è garantita.

Ogni individuo ha il diritto di esprimere la propria opinione attraverso il discorso parlato e scritto, attraverso le immagini e, in generale, attraverso tutti i mezzi di espressione e pubblicazione.

**Articolo 66.**

La libertà di ricerca scientifica è garantita. Lo Stato sponsorizza ricercatori e inventori e proteggerà e lavorerà per implementare le loro innovazioni.

**Articolo 67.**

La libertà di creazione artistica e letteraria è garantita. Lo Stato è responsabile della promozione dell'arte e della letteratura, della sponsorizzazione dei loro creatori e della protezione delle loro opere, e fornisce i mezzi di promozione necessari per raggiungere questi scopi.

Nessuna causa o azione legale può essere intentata allo scopo di sospendere o confiscare opere artistiche, letterarie o intellettuali, o contro i loro creatori, tranne quando è avviata da un'inchiesta pubblica. Non possono essere inflitte pene o pene detentive per situazioni create a seguito della natura pubblica di un'opera artistica, letteraria o intellettuale. La legge specifica le pene per i reati connessi all'incitamento alla violenza, alla discriminazione tra cittadini o al pregiudizio all'onore delle persone in virtù di un'opera artistica.

In questi casi, la Corte ordina alla persona condannata di pagare un risarcimento alla parte interessata, oltre al risarcimento a cui la vittima ha originariamente diritto per i danni inflitti. Questa materia è regolata dalla legge.

**Articolo 68.**

Informazioni, dati, statistiche e documenti ufficiali sono di proprietà delle persone. La diffusione di queste informazioni da parte di varie fonti è un diritto garantito dallo Stato a tutti i cittadini. Lo Stato organizza le norme per l'ottenimento delle informazioni, le norme sulla disponibilità e la riservatezza, le norme sulla disposizione e la conservazione e sulla presentazione di denunce contro le decisioni di negare l'accesso alle informazioni. La legge specifica le sanzioni per aver deliberatamente coperto o fornito informazioni false.

Le istituzioni statali depositeranno i documenti ufficiali nella Biblioteca Nazionale e negli Archivi una volta che non ne avrai più bisogno per l'uso. La Biblioteca e l'Archivio li custodiscono, li proteggono da perdite o danni, li restaurano e li digitalizzano utilizzando tutti i mezzi e gli strumenti moderni necessari, come regolato dalla legge.

**Articolo 69.**

Lo stato proteggerà tutti i tipi di proprietà intellettuale in tutti i campi e istituirà un organismo specializzato per garantire la protezione legale di questi diritti degli egiziani, come regolato dalla legge.

**Articolo 70.**

La libertà di stampa e stampa, così come la distribuzione in supporti cartacei, visivi, audio e digitali è garantita. Gli egiziani, siano essi persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, hanno il diritto di possedere e trasmettere periodici e di diffondere informazioni con mezzi visivi, audio e digitali.

Le notizie periodiche possono essere pubblicate una volta effettuata la notifica che regolerà la legge. La legge prevede l'istituzione e la proprietà di stazioni radio e video e giornali online.

**Articolo 71.**

È vietato censurare, confiscare, sospendere o altrimenti chiudere i giornali egiziani o i fornitori di informazioni digitali. Eccezionalmente, in tempo di guerra o di mobilitazione generale, questi possono essere soggetti a una censura limitata.

Nessuna sanzione restrittiva della libertà può essere inflitta ai reati commessi a causa della pubblicazione o della natura pubblica di una situazione. La punizione per i reati legati all'incitamento alla violenza o alla discriminazione contro i cittadini, o l'affronto per contare l'onore delle persone, deve essere specificata nella legge.

**Articolo 72.**

Lo Stato assicurerà l'indipendenza di tutte le istituzioni di stampa e dei mezzi di comunicazione, in modo da garantire la loro neutralità e l'espressione di tutte le tendenze di opinione politica e intellettuale e di interessi sociali. Lo Stato garantisce l'accesso all'opinione pubblica in condizioni di equità e pari opportunità.

**Articolo 73.**

I cittadini hanno il diritto di organizzare raduni pubblici, marce, proteste e manifestazioni e tutte le forme di protesta pacifica, purché i manifestanti non portino armi di alcun tipo e dopo le notifiche richieste dalla legge.

Il diritto di riunirsi privatamente e pacificamente è garantito senza preavviso. Le forze di sicurezza non possono partecipare, monitorare o registrare tali riunioni.

**Articolo 74.**

I cittadini hanno il diritto di formare partiti politici previa notifica regolata dalla legge. È vietato formare partiti politici o impegnarsi in attività politiche basate sulla religione o sulla discriminazione sulla base del sesso, dell'origine, della posizione settaria o geografica. Nessuna attività può essere praticata che sia ostile ai principi democratici, sia silenziosamente, sia che sia di natura militare o quasi militare.

I partiti politici non possono essere sciolti se non in virtù di una decisione del tribunale.

**Articolo 75.**

Tutti i cittadini hanno il diritto di formare associazioni non governative e fondazioni democratiche, che acquisiscono personalità giuridica dopo aver notificato la loro esistenza.

Queste associazioni e fondazioni hanno il diritto di svolgere liberamente le loro attività, e le agenzie amministrative dello Stato non interferiscono nei loro affari o li sciolgono, né sciolgono i loro consigli di amministrazione o i loro consigli di soci, se non per decisione giudiziaria.

È vietata la costituzione o la continuazione di organizzazioni o istituzioni non governative la cui struttura e attività sono svolte in segreto o che hanno un carattere militare o quasi militare, come regolato dalla legge.

**Articolo 76.**

L'istituzione di federazioni e sindacati su base democratica è un diritto garantito dalla legge. Tali federazioni e sindacati hanno personalità giuridica, hanno il diritto di esercitare liberamente le loro attività, contribuiscono a migliorare le competenze dei loro membri, difendono i loro diritti e tutelano i loro interessi.

Lo Stato garantisce l'indipendenza di tutte le federazioni e di tutti i sindacati. I consigli esecutivi delle federazioni e dei sindacati possono essere sciolti solo in virtù di una decisione giudiziaria.

Le agenzie governative non possono avere sindacati.

**Articolo 77.**

La legge disciplina la costituzione e l'amministrazione dei sindacati professionali su base democratica, ne garantisce l'indipendenza, specifica le loro risorse. La legge specifica inoltre come i suoi membri devono essere registrati per essere ritenuti responsabili di comportamenti scorretti che commettono nello svolgimento delle loro attività professionali, in conformità con i codici deontologici e di condotta professionale.

Nessuna professione può costituire più di un sindacato. Nessuna tutela giurisdizionale o intervento da parte degli organi amministrativi può essere imposto in materia di sindacati professionali e il comitato esecutivo può essere sciolto solo in virtù di una decisione giudiziaria. Qualsiasi proposta legislativa riguardante una particolare professione deve essere comunicata al sindacato competente per parere.

**Articolo 78.**

Lo Stato garantisce ai cittadini il diritto a un alloggio dignitoso, sicuro e sano, in modo da preservare la dignità umana e raggiungere la giustizia sociale.

Lo Stato redige un piano abitativo nazionale che tenga conto delle particolarità ambientali e garantisca il contributo di iniziative personali e collettive nella sua attuazione. Lo Stato regolerà anche l'uso del territorio di sua proprietà e gli fornirà infrastrutture di base come parte di un piano urbano completo per città e paesi e di una strategia di distribuzione della popolazione. Nell'elaborazione di questi piani si dovrebbe cercare la soddisfazione dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la salvaguardia dei diritti delle generazioni future.

Lo Stato elabora un piano nazionale globale per affrontare il problema delle aree informali, compresa la fornitura di infrastrutture e strutture, e migliorare la qualità della vita e la salute pubblica. Lo Stato deve inoltre garantire la messa a disposizione delle risorse necessarie per attuare tale piano entro un determinato lasso di tempo.

**Articolo 79.**

Tutti i cittadini hanno diritto alla salute e a quantità sufficienti di cibo e acqua pulita. Lo Stato fornirà risorse alimentari a tutti i cittadini. Lo Stato assicura inoltre una sovranità alimentare sostenibile e garantisce la protezione della diversità biologica agricola e delle diversità vegetali locali, al fine di preservare i diritti delle generazioni successive.

**Articolo 80.**

Un bambino è qualsiasi persona che non ha raggiunto l'età di 18 anni. I bambini hanno il diritto di nominare e di avere documenti di identificazione; avere il diritto di accedere gratuitamente al regime di vaccinazione obbligatoria; la salute e la cura della tua famiglia; nutrizione di base; a un tetto sicuro; ricevere l'educazione religiosa e lo sviluppo emotivo e cognitivo.

Lo Stato garantisce i diritti dei bambini con disabilità e assicura la loro riabilitazione e integrazione nella società.

Lo Stato deve fornire protezione ai bambini e proteggerli da ogni forma di violenza, abuso, maltrattamento e sfruttamento commerciale e sessuale.

Ogni bambino fino all'età di 6 anni ha il diritto di ricevere un'istruzione precoce nei centri per l'infanzia.

Nessun minore può essere ritenuto penalmente responsabile o detenuto, se non nelle circostanze e nei tempi previsti dalla legge. In questi casi, l'assistenza legale sarà fornita ai bambini, che dovrebbero essere detenuti in luoghi appropriati diversi dai centri di detenzione per adulti.

Lo Stato persegue l'interesse superiore dei minori in tutte le misure che li riguardano.

**Articolo 81.**

Lo Stato garantisce i diritti delle persone con disabilità e delle persone di bassa statura alla salute, all'intrattenimento economico, sociale e culturale, allo sport e all'istruzione. Si sforzerà di garantire loro opportunità di lavoro, assegnare loro una percentuale di opportunità di lavoro e adattare le infrastrutture pubbliche e l'ambiente alle loro esigenze speciali. Lo Stato garantisce inoltre l'esercizio dei diritti politici e l'integrazione con gli altri cittadini al fine di raggiungere i principi di uguaglianza, giustizia ed equo accesso alle opportunità.

**Articolo 82.**

Lo Stato garantirà la cura dei giovani e dei figli minori e li aiuterà a scoprire i loro talenti e a sviluppare le loro capacità culturali, scientifiche, psicologiche, creative e fisiche, motivandoli a impegnarsi in attività di gruppo e di volontariato, in modo che possano partecipare alla vita pubblica.

**Articolo 83.**

Lo Stato garantisce i diritti delle persone anziane alla salute e all'intrattenimento economico, sociale e culturale. Lo stato concederà loro pensioni adeguate per garantire loro un tenore di vita decente e consentirà loro di partecipare alla vita pubblica. Lo Stato tiene conto delle esigenze degli anziani nella pianificazione dei servizi pubblici. Incoraggerà inoltre le organizzazioni della società civile a partecipare alla cura degli anziani.

Tutto quanto sopra è fatto come stabilito dalla legge.

**Articolo 84.**

Lo Stato garantisce il diritto di tutti a praticare sport fisici. Le istituzioni statali e la società lavoreranno per scoprire e sponsorizzare atleti di talento e adottare le misure necessarie per promuovere la pratica dello sport.

Lo Stato regola le questioni relative allo sport e alle agenzie sportive non governative in conformità con gli standard internazionali e regola le procedure per la risoluzione delle controversie sportive.

**Articolo 85.**

Tutte le persone hanno il diritto di presentare petizioni scritte alle autorità pubbliche, con la propria firma. Le autorità pubbliche non dovrebbero essere tenute a nome di alcun gruppo, tranne nel caso di entità dotate di personalità giuridica.

**Articolo 86.**

La tutela della sicurezza nazionale è un dovere e l'impegno di tutti a salvaguardarla è una responsabilità garantita dalla legge. Difendere la nazione e proteggere la sua terra è un sacro onore e dovere. Il servizio militare è obbligatorio secondo la legge.

**Articolo 87.**

La partecipazione dei cittadini alla vita pubblica è un dovere nazionale. Ogni cittadino ha il diritto di votare, di partecipare alle elezioni e di esprimere la propria opinione nei referendum. La legge regola l'esercizio di tali diritti. L'adempimento di tali obblighi può essere esonerato nei casi specificati dalla legge.

Lo Stato deve inserire il nome di ogni cittadino nella banca dati di registrazione degli elettori senza i requisiti del cittadino interessato, una volta che tale cittadino soddisfa i requisiti per esercitare il diritto di voto. Lo Stato provvede periodicamente a cancellare questa banca dati in conformità con la legge. Lo Stato garantisce la sicurezza, la neutralità e l'equità dei referendum e delle altre procedure elettorali. È vietato l'uso per scopi politici ed elettorali di fondi pubblici, agenzie governative, strutture pubbliche, luoghi di culto, stabilimenti del settore commerciale, organizzazioni non governative e istituzioni destinate a scopi politici.

**Articolo 88.**

Lo Stato deve proteggere gli interessi degli egiziani che vivono al di fuori del paese, proteggere gli individui, garantire i loro diritti e libertà e fornire loro i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri pubblici nei confronti dello Stato e della società, nonché essere coinvolti nello sviluppo della nazione.

Lo Stato regolerà la partecipazione degli egiziani che vivono al di fuori del paese alle elezioni e ai referendum, in modo coerente con le loro circostanze particolari senza le restrizioni applicabili al diritto di voto, di contare i voti e di annunciare i risultati attesi per l'interno del paese. Ciò non pregiudica la fornitura di garanzie per assicurare l'integrità e la neutralità delle elezioni e del processo referendario.

**Articolo 89.**

Tutte le forme di schiavitù, oppressione, sfruttamento forzato di esseri umani, traffico sessuale e altre forme di tratta di esseri umani sono proibite e costituiscono crimini ai sensi della legge.

**Articolo 90.**

Lo Stato promuove il sistema delle donazioni allo scopo di creare e sponsorizzare istituzioni scientifiche, culturali, sanitarie e sociali, nonché al fine di garantirne l'indipendenza. Queste questioni saranno gestite in conformità con le condizioni stabilite dalla persona che crea la donazione. Tutto questo sarà regolato dalla legge.

**Articolo 91.**

Lo Stato concede asilo politico a qualsiasi cittadino che sia stato perseguitato per aver difeso gli interessi del suo popolo, i diritti umani, la pace o la giustizia.

L'estradizione dei rifugiati politici è vietata. Tutto ciò sarà effettuato in conformità con la legge.

**Articolo 92.**

I diritti e le libertà dei cittadini non possono essere sospesi o ridotti.

Nessuna legge che regoli l'esercizio dei diritti e delle libertà può limitare i diritti in modo tale da incidere sulla loro essenza e sul loro fondamento.

**Articolo 93.**

Lo Stato è soggetto ad accordi internazionali sui diritti umani, convenzioni ratificate dall'Egitto, che avranno forza di legge dopo la loro pubblicazione secondo le condizioni stabilite.

**PARTE IV. STATO DI DIRITTO**

**Articolo 94.**

Lo stato di diritto è la base del governo nello stato.

Lo Stato è soggetto alla legge. L'indipendenza, l'immunità della magistratura e la sua imparzialità sono garanzie fondamentali per la salvaguardia dei diritti e delle libertà.

**Articolo 95.**

Le sanzioni sono personali. Non ci deve essere alcun reato o pena che non sia prevista dalla legge. Le sanzioni sono applicate solo sulla base di una sentenza del tribunale. Le sanzioni si applicano solo per i fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della legge.

**Articolo 96.**

L'imputato è innocente fino a prova contraria in un processo equo basato sulla legge, dove gli è stato garantito il diritto di difendersi.

La legge disciplina il ricorso contro le condanne penali.

Lo Stato deve fornire la dovuta protezione alle vittime, ai testimoni, agli imputati e agli informatori quando necessario e come regolato dalla legge.

**Articolo 97.**

Il diritto di contenzioso è inalienabile e garantito per tutti. Lo Stato fornisce alle parti della controversia l'accesso ai tribunali e la rapida risoluzione dei casi. È vietato proteggere qualsiasi legge o decisione amministrativa contro il controllo giurisdizionale. Ogni persona può essere perseguita solo dinanzi al suo giudice naturale. I tribunali eccezionali sono vietati.

**Articolo 98.**

Il diritto all'autodifesa o al patrocinio a spese dello Stato è garantito. La professione legale è una libera professione e gli avvocati saranno tutelati da garanzie che li proteggano e consentano loro di svolgere il loro lavoro, secondo le modalità regolate dalla legge.

La legge garantisce ai cittadini che non hanno la capacità finanziaria i mezzi per cercare giustizia e difendere i loro diritti.

**Articolo 99.**

Qualsiasi attacco alle libertà personali e alla santità di vita dei cittadini, insieme agli altri diritti e libertà generali garantiti dalla Costituzione e dalla Legge, è un reato che non prescrive nei procedimenti civili o penali. La persona lesa ha il diritto di intentare direttamente un'azione penale. Lo Stato garantisce un equo risarcimento alle persone danneggiate.

Il Consiglio nazionale per i diritti umani informa la Procura della Repubblica della violazione di questi diritti e può unirsi alla causa civile a favore della parte lesa, se questa procedura sarà regolata dalla legge.

**Articolo 100.**

Le decisioni giudiziarie sono emesse e attuate per conto del popolo. Lo Stato garantisce le misure per la loro attuazione, come regolato dalla legge. L'astensione o l'ostruzione nell'applicazione di tali condanne da parte di funzionari pubblici competenti è un reato punibile. La parte vittoriosa in caso di astensione o ostruzione dell'esecuzione delle sentenze del tribunale ha il diritto di presentare una denuncia penale direttamente dinanzi al tribunale competente. Dopo l'istanza della parte vincente, la Procura deve avviare un procedimento giudiziario penale contro il funzionario pubblico che si è astenuto dall'eseguire la sentenza o l'ha impedita.

**PARTE V. SISTEMA DI GOVERNO**

**Capitolo 1. Potere legislativo**

**Articolo 101.**

La Camera dei Rappresentanti esercita il potere legislativo, approva la politica generale dello Stato, il piano generale di sviluppo economico e sociale e il bilancio generale. La Camera dei Rappresentanti esercita il controllo sulle azioni del ramo esecutivo. Tali funzioni sono esercitate secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.

**Articolo 102.**

La Camera dei Rappresentanti è composta da un minimo di 450 membri eletti a suffragio universale, segreto e diretto.

Il candidato alla Camera dei Rappresentanti deve essere un cittadino egiziano, esercitare i suoi diritti civili e politici, possedere almeno un certificato di istruzione di base e deve avere almeno 25 anni di età il primo giorno di apertura del registro dei candidati.

La legge regola le altre condizioni di nomina, il sistema elettorale, la divisione dei distretti elettorali, tenendo conto di un'equa rappresentanza degli abitanti e delle province, nonché dell'equa rappresentanza degli elettori. La legge può adottare un sistema elettorale maggioritario, proporzionale o un sistema misto con qualsiasi proporzione.

Il Presidente della Repubblica può nominare un numero di membri della Camera dei rappresentanti non superiore al 5 per cento. Il metodo di nomina è quello specificato dalla legge.

**Articolo 103.**

I membri della Camera dei Rappresentanti devono dedicarsi a tempo pieno ai compiti del loro ufficio e la loro precedente posizione o posizione sarà riservata in conformità con la legge.

**Articolo 104.**

Come condizione per svolgere le loro funzioni, i membri della Camera dei Rappresentanti devono prestare il seguente giuramento: "Giuro da Dio Onnipotente di difendere lealmente il sistema repubblicano, rispettare la Costituzione e la legge, curare pienamente gli interessi del popolo e salvaguardare l'indipendenza e l'integrità territoriale della nazione".

**Articolo 105.**

I membri della Camera dei rappresentanti percepiscono la retribuzione fissata dalla legge. Nel caso in cui tale remunerazione cambi, la modifica entra in vigore solo all'inizio della legislatura successiva a quella in cui la modifica è stata adottata.

**Articolo 106.**

Il mandato alla Camera dei Rappresentanti è di cinque anni civili, a partire dalla data della sua prima sessione.

L'elezione di una nuova Camera dei Rappresentanti avverrà nei 60 giorni precedenti la fine del mandato.

**Articolo 107.**

La Corte di Cassazione è competente per la validità dell'appartenenza alla Camera dei Rappresentanti. I ricorsi devono essere presentati al tribunale entro un termine non superiore a 30 giorni dall'annuncio dei risultati delle elezioni finali e il verdetto deve essere approvato entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'obiezione.

Nel caso in cui un'adesione sia ritenuta non valida, sarà annullata dalla data in cui il verdetto viene comunicato alla Camera.

**Articolo 108.**

Se la carica ricoperta da uno dei membri della Camera dei Rappresentanti diventa vacante almeno sei mesi prima della fine del suo mandato, la vacanza deve essere coperta in conformità con la legge entro 60 giorni dalla data in cui la Camera segnala la vacanza.

**Articolo 109.**

Nessun membro della Camera dei rappresentanti può, durante il suo mandato, di persona o tramite un intermediario, acquistare o affittare beni dello Stato, di persone giuridiche pubbliche, di imprese statali o di imprese del settore finanziario pubblico. Inoltre, non è consentito affittare, vendere o scambiare con lo Stato alcuna parte dei propri beni o contrattare con lo Stato come venditore, fornitore, appaltatore o altri. Ognuna di queste azioni sarà dichiarata nulla.

I membri devono rendere pubbliche le informazioni di bilancio all'inizio e alla fine del loro mandato, nonché alla fine di ogni anno.

Se, in virtù o in occasione della loro appartenenza alla Camera dei Rappresentanti, ricevono denaro o contributi in natura, la proprietà di tali beni è trasferita al Tesoro.

Tutto quanto sopra è soggetto alle disposizioni di legge.

**Articolo 110.**

La composizione di qualsiasi rappresentante può essere revocata solo se un membro ha perso la fiducia, lo status o uno qualsiasi dei requisiti sulla base dei quali è stato eletto, o se le sue funzioni di membri della Camera dei rappresentanti sono state violate.

La decisione di revocare un membro è approvata a maggioranza dei due terzi dei membri della Camera dei rappresentanti.

**Articolo 111.**

La Camera dei Rappresentanti accetta le dimissioni dei suoi membri, che devono essere presentate per iscritto. Per essere accettate, le dimissioni non possono essere consegnate dopo che la Camera ha avviato le procedure di revoca del mandato del membro che intende dimettersi.

**Articolo 112.**

I membri della Camera dei rappresentanti non sono ritenuti responsabili per qualsiasi opinione espressa nell'esercizio della loro funzione all'interno della Camera o di una delle sue commissioni.

**Articolo 113.**

Salvo i casi di flagranza di delitto, sono vietati i procedimenti penali contro un membro della Camera dei Rappresentanti, in ciò che ha a che fare con il capitolo sui delitti e i crimini, senza la previa autorizzazione della Camera dei Rappresentanti. Al di fuori della sessione, l'autorizzazione deve essere concessa dall'Ufficio della Camera dei Rappresentanti e la Camera deve essere informata della decisione nella prima sessione possibile.

In tutti i casi, se una richiesta di autorizzazione a intraprendere un'azione legale contro un membro della Camera non riceve una risposta entro 30 giorni, il permesso sarà considerato concesso.

**Articolo 114.**

La sede della Camera dei Rappresentanti è al Cairo.

In circostanze eccezionali, la Camera dei rappresentanti può tenere riunioni altrove, su richiesta del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi membri.

Tutte le riunioni tenute in altro modo e le deliberazioni ivi adottate sono considerate nulle.

**Articolo 115.**

Il Presidente della Repubblica convoca la Camera dei Rappresentanti per le sessioni annuali ordinarie prima del primo giovedì di ottobre. Se non è convocata, l'Assemblea si riunisce per ordine della Costituzione per riunirsi in quel giorno.

La sessione ordinaria ha una durata di almeno nove mesi. Il Presidente della Repubblica chiude la sessione annuale previa approvazione del Congresso. La chiusura della sessione non può aver luogo prima dell'approvazione del bilancio generale dello Stato.

**Articolo 116.**

È possibile che la Camera dei Rappresentanti sia convocata in riunione straordinaria per occuparsi di una questione urgente basata sulla richiesta del Presidente della Repubblica, o sulla richiesta firmata da almeno 10 membri della Camera.

**Articolo 117.**

La Camera dei Rappresentanti elegge nella prima sessione della sua sessione ordinaria annuale, un presidente e due vicepresidenti per l'intera legislatura. Se uno qualsiasi degli uffici diventa vacante, il Congresso sceglierà il loro sostituto. Il regolamento interno del Congresso stabilisce le regole e le procedure per l'elezione. Nel caso in cui uno degli eletti violi gli impegni del suo ufficio, un terzo dei membri della Camera può chiedere di essere sollevato dal suo incarico. La decisione è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

In tutti i casi, il Presidente e i due Vicepresidenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

**Articolo 118.**

La Camera dei Rappresentanti stabilisce i propri statuti per regolare il proprio lavoro, il modo di esercitare le sue funzioni e il mantenimento del suo ordine interno. Il regolamento interno è promulgato dalla legge.

**Articolo 119.**

La Camera dei Rappresentanti mantiene il suo ordine interno. Questa responsabilità spetta al Presidente della Camera.

**Articolo 120.**

Le sessioni del Congresso si terranno in pubblico.

La Camera può tenere sessioni a porte chiuse su richiesta del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera o di almeno 20 dei suoi membri. L'Assemblea decide quindi a maggioranza se la discussione in questione si svolga in sessioni pubbliche o private.

**Articolo 121.**

Le sessioni della Camera e le risoluzioni che adotta non sono considerate valide a meno che non vi abbia partecipato la maggioranza dei suoi membri.

Nei casi diversi da quelli che richiedono una maggioranza speciale, le risoluzioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità, la questione oggetto di deliberazione si considera respinta.

Le leggi sono approvate a maggioranza assoluta dei loro membri presenti, a condizione che tale maggioranza costituisca almeno un terzo dei membri della Camera.

Le leggi che integrano la costituzione devono essere adottate a maggioranza dei due terzi dei membri della Camera. Le leggi che regolano le elezioni presidenziali, parlamentari o locali, i partiti politici, la magistratura, quelle relative alle istituzioni e alle organizzazioni giudiziarie, le leggi che regolano i diritti e le libertà stabiliti nella costituzione sono considerate leggi complementari alla costituzione.

**Articolo 122.**

Il Presidente della Repubblica, il Gabinetto e ogni membro della Camera dei Rappresentanti hanno il diritto di proporre leggi.

Ogni disegno di legge presentato dal Governo e da un decimo dei membri della Camera deve essere sottoposto alla competente commissione specializzata della Camera per lo studio e la presentazione di una relazione alla Camera piena. Il comitato può tenere riunioni per ascoltare le opinioni di esperti sull'argomento in questione.

Nessun disegno di legge presentato da un membro della Camera può essere deferito alla commissione specializzata a meno che non sia consentito dalla commissione competente per le proposte e approvato dalla Camera. Se il comitato di nomina respinge la proposta di legge, deve fornire una decisione motivata.

Nessun disegno di legge o disegno di legge respinto dalla Camera può essere reintrodotto durante la stessa legislatura.

**Articolo 123.**

Il Presidente della Repubblica ha il diritto di emanare e opporsi alle leggi.

Se il Presidente della Repubblica si oppone a un disegno di legge approvato dalla Camera dei Rappresentanti, deve essere restituito alla Camera entro 30 giorni dalla sua notifica. Se il conto non viene restituito entro questo periodo, sarà considerato come una legge e promulgato come tale.

Se il disegno di legge viene restituito alla Camera entro il suddetto termine e la Camera lo approva nuovamente a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, sarà considerato legge e sarà promulgato.

**Articolo 124.**

Il bilancio dello Stato comprende tutte le entrate e le spese senza eccezioni. La proposta di bilancio sarà presentata alla Camera dei Rappresentanti almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'anno fiscale. Esso non si considera in vigore se non approvato dall'Assemblea, dopo essere stato votato capitolo per capitolo.

La Camera dei Rappresentanti può modificare le spese nel disegno di legge di bilancio, ad eccezione di quelle spese proposte per onorare uno specifico debito dello Stato.

Se l'emendamento porta ad un aumento della spesa totale, la Camera dei Rappresentanti deve raggiungere un accordo con il governo sui modi per garantire fonti di finanziamento per ripristinare l'equilibrio tra entrate e spese. Il bilancio è adottato mediante una legge che può comprendere la modifica di qualsiasi legge esistente, nella misura in cui ciò sia necessario per raggiungere tale equilibrio.

In tutti i casi, la legge di bilancio non può includere alcuna clausola che aggiunga nuovi oneri al cittadino.

I dettagli specifici dell'esercizio fiscale, il metodo di preparazione del bilancio, le disposizioni di bilancio delle istituzioni e degli organi pubblici e i loro conti sono definiti dalla legge.

La Camera dei rappresentanti deve approvare il trasferimento di fondi da un capitolo all'altro all'interno del progetto di bilancio, nonché di eventuali spese non incluse nel bilancio o di eventuali spese aggiuntive. Tale approvazione è emanata dalla legge.

**Articolo 125.**

Il saldo finale del bilancio dello Stato sarà presentato alla Camera dei rappresentanti entro un periodo non superiore a 6 mesi dalla fine dell'anno fiscale. La relazione annuale dell'Organizzazione centrale di audit e le conseguenti osservazioni sul bilancio consuntivo sono presentate unitamente al bilancio finale.

Il bilancio consuntivo del bilancio dello Stato è posto in votazione, capitolo per capitolo, ed è promulgato per legge.

La Camera dei Rappresentanti ha il diritto di richiedere qualsiasi informazione aggiuntiva o altro rapporto all'Organizzazione centrale di audit.

**Articolo 126.**

Le norme di base per la riscossione dei fondi pubblici e la procedura per la loro erogazione sono disciplinate dalla legge.

**Articolo 127.**

L'esecutivo non contrarrà prestiti, otterrà fondi o si impegnerà in un progetto non incluso nel bilancio dello Stato che impegna le spese del tesoro dello stato per un periodo successivo, se non con l'approvazione della Camera dei rappresentanti.

**Articolo 128.**

La legge specifica le regole per la fissazione di salari, pensioni, indennità, indennità e bonus da pagare dal Tesoro dello Stato e stabilisce eccezioni alla regola generale e alle autorità responsabili della sua applicazione.

**Articolo 129.**

I membri della Camera dei rappresentanti hanno il diritto di sottoporre qualsiasi questione al primo ministro, ai vice primi ministri, ai ministri o ai viceministri in relazione a questioni di loro competenza. Queste domande dovrebbero ricevere risposta durante la stessa sessione annuale.

I membri possono ritirare le loro domande in qualsiasi momento. Non puoi trasformare la domanda in un interrogatorio durante la stessa sessione.

**Articolo 130.**

Ogni membro del Congresso dei Deputati ha il diritto di rivolgere interrogatori al Primo Ministro, ai Vice Primi Ministri, ai Ministri o ai Vice Ministri per la responsabilità su questioni di sua competenza.

La Camera dei Rappresentanti discute l'interrogatorio almeno 7 giorni dopo la sua presentazione, entro un periodo massimo di 60 giorni, tranne nei casi di urgenza decisi dalla Camera dei Rappresentanti con il consenso del governo.

**Articolo 131.**

La Camera dei rappresentanti può decidere di revocare la sua fiducia al primo ministro, a un vice primo ministro o a uno qualsiasi dei suoi ministri o viceministri.

La mozione di censura può essere deferita solo dopo l'interrogatorio, su proposta di almeno un decimo dei membri della Camera dei rappresentanti. L'Assemblea dovrà prendere una decisione dopo aver discusso l'interrogatorio. La mozione di revoca della fiducia richiede il voto della maggioranza dei membri dell'Assemblea.

In tutti i casi, una mozione di censura non può essere presentata su un punto già deciso nella stessa sessione.

Se la Camera decide di ritirare la fiducia del primo ministro, di un vice primo ministro, di un ministro o di un vice ministro, e il gabinetto annuncia la sua solidarietà con lui prima del voto, il gabinetto è obbligato a offrire le sue dimissioni. Se la decisione di revocare la fiducia riguarda un certo membro del governo, tale membro è obbligato a dimettersi.

**Articolo 132.**

Venti membri del Congresso dei Deputati possono richiedere il dibattito di una questione pubblica al fine di ottenere chiarimenti sulla politica del Governo al riguardo.

**Articolo 133.**

Tutti i membri della Camera dei rappresentanti possono proporre al Primo Ministro, a uno dei Vice Primi Ministri, ministri o Vice Ministri la discussione di una questione pubblica.

**Articolo 134.**

Ogni membro della Camera dei rappresentanti può richiedere una sintesi o una dichiarazione urgente al Primo Ministro, ai Vice Primi Ministri, ai Ministri o ai Vice Ministri su questioni urgenti di importanza pubblica.

**Articolo 135.**

La Camera dei rappresentanti può costituire una commissione speciale o incaricare una delle commissioni esistenti di indagare su una questione pubblica o di esaminare le attività di qualsiasi dipartimento amministrativo, istituzione o progetto pubblico, al fine di accertare i fatti relativi a una questione specifica e riferire all'Assemblea sulla condizione economica, amministrativa o finanziaria della questione, per condurre ricerche su un'attività passata o per qualsiasi altro scopo. Il Congresso deciderà la linea d'azione appropriata.

Per svolgere la sua missione, tale commissione ha il diritto di raccogliere le prove che ritiene necessarie e di convocare persone per rendere dichiarazioni. Tutti gli organi amministrativi ed esecutivi devono rispondere alle richieste della commissione e metterle a disposizione tutti i documenti, le prove o qualsiasi altra cosa richiesta.

In ogni caso, tutti i membri della Camera dei Rappresentanti hanno il diritto di ottenere dall'esecutivo dati o informazioni rilevanti per l'esercizio delle loro funzioni.

**Articolo 136.**

Il Primo Ministro, i Vice Primi Ministri, i Ministri e i Vice Ministri possono essere presenti alle sessioni della Camera dei Rappresentanti o di una delle sue commissioni. La vostra presenza è obbligatoria se richiesta dalla Camera. Questi funzionari possono chiedere il sostegno di ufficiali di alto rango di loro scelta.

I funzionari di cui al presente articolo sono sentiti quando chiedono la parola; e devono rispondere alle domande relative alla questione in discussione, ma non hanno il diritto di voto durante la seduta.

**Articolo 137.**

Il Presidente della Repubblica non può sciogliere la Camera dei Rappresentanti se non in casi di necessità, con decisione motivata e previo referendum pubblico. La Camera dei Rappresentanti non può essere sciolta per lo stesso motivo che ha causato lo scioglimento della Camera precedente.

Per sospendere le sessioni parlamentari, il Presidente della Repubblica deve emettere la decisione di sospendere e indire il referendum massimo entro 20 giorni dall'adozione della decisione. Se gli elettori acconsentono allo scioglimento della Camera a maggioranza dei voti validi, il Presidente promulga la decisione e indetta elezioni anticipate che si svolgono entro 30 giorni dalla data di emissione della risoluzione di scioglimento. La nuova Camera si riunirà entro 10 giorni dall'annuncio dei risultati del referendum.

**Articolo 138.**

I cittadini possono presentare proposte scritte alla Camera dei rappresentanti su questioni pubbliche. Essi possono inoltre presentare denunce all'Assemblea per il deferimento ai ministri competenti. Se l'Assemblea lo richiede, il ministro deve fornire spiegazioni e il cittadino che ha proposto la denuncia deve rimanere informato dei risultati.

**Capitolo 2. Potere esecutivo**

**Divisione I. Mandato**

**Articolo 139.**

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e il capo del ramo esecutivo del governo. Difende gli interessi del popolo, salvaguarda l'indipendenza, l'integrità territoriale e la sicurezza della nazione. Deve osservare le disposizioni della Costituzione e svolgere le sue responsabilità secondo le modalità ivi prescritte.

**Articolo 140.**

Il Presidente della Repubblica è eletto per un mandato di quattro anni civili, a partire dal giorno in cui termina il mandato del suo predecessore. Il Presidente può essere rieletto una sola volta.

Le procedure per l'elezione del Presidente della Repubblica devono iniziare almeno 120 prima della fine del mandato presidenziale. L'esito delle elezioni deve essere annunciato almeno 30 giorni prima della fine dell'attuale mandato presidenziale.

Il Presidente della Repubblica non può ricoprire cariche nei partiti politici per la durata della presidenza.

**Articolo 141.**

Ogni candidato presidenziale deve essere egiziano di nascita, nato da genitori egiziani, e né lui né i suoi genitori né sua moglie possono avere altre nazionalità. Il candidato deve essere in pieno esercizio dei suoi diritti civili e politici, deve aver prestato il servizio militare o essere stato esentato da esso in conformità con la legge, e non può avere meno di 40 anni di età il giorno in cui viene aperta la registrazione dei candidati. Gli altri requisiti per la candidatura saranno stabiliti dalla legge.

**Articolo 142.**

Per essere accettati come candidati alla presidenza, i candidati devono ricevere una raccomandazione da almeno 20 membri eletti alla Camera dei Rappresentanti, o il sostegno di almeno 25.000 cittadini che hanno il diritto di voto, in almeno 15 province, e un minimo di 1000 sostenitori da ogni provincia.

In nessun caso può essere sostenuto più di un candidato. Questa procedura è regolata dalla legge.

**Articolo 143.**

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio diretto e segreto, a maggioranza assoluta dei voti validi. Le procedure per l'elezione del Presidente della Repubblica sono regolate dalla legge.

**Articolo 144.**

Prima di assumere le funzioni presidenziali, il Presidente della Repubblica deve prestare il seguente giuramento davanti alla Camera dei Rappresentanti: "Giuro davanti a Dio Onnipotente di mantenere fedelmente il sistema repubblicano, rispettare la Costituzione e la legge, preservare pienamente gli interessi del popolo e salvaguardare l'indipendenza e l'integrità territoriale della nazione".

In caso di assenza della Camera dei Rappresentanti, il giuramento è prestato dall'Assemblea Generale della Corte Costituzionale Suprema.

**Articolo 145.**

Lo stipendio del Presidente della Repubblica è stabilito dalla legge. Il Presidente non può ricevere altri stipendi o retribuzioni. Nessuna modifica allo stipendio può entrare in vigore durante il mandato presidenziale durante il quale è approvato. Il presidente non può essere coinvolto, durante il suo mandato, di persona o tramite un intermediario, in alcuna professione indipendente o in attività finanziarie, commerciali o industriali. Il Presidente non è autorizzato ad acquistare o affittare beni dello Stato, di persone giuridiche pubbliche o di imprese statali. Inoltre, non è consentito affittare, vendere o scambiare con lo Stato alcuna parte dei propri beni o contrattare con lo Stato come venditore, fornitore, appaltatore o altri. Ognuna di queste azioni sarà dichiarata nulla.

Il presidente deve fornire informazioni sul suo bilancio all'inizio e alla fine del suo mandato, nonché alla fine di ogni anno. Il rapporto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Durante il mandato presidenziale, al Presidente della Repubblica non può essere attribuito alcun ordine, medaglia o insegna.

Qualora, in virtù o in occasione della sua qualità di Presidente, il Presidente riceva, da solo o da un intermediario, denaro contante o tali doni, la proprietà di tali beni è trasferita al Tesoro.

**Articolo 146.**

Il Presidente della Repubblica nomina un Primo Ministro per formare il governo e presenta il suo programma alla Camera dei Rappresentanti. Se il suo governo non ottiene un voto di fiducia dalla maggioranza dei membri della Camera dei Rappresentanti entro 30 giorni al più tardi, il Presidente nomina il Primo Ministro in base alla nomina del partito di coalizione che garantisce la pluralità nella Camera dei Rappresentanti. Se il governo non riesce a ottenere la fiducia della maggioranza dei membri entro 30 giorni, la Camera sarà considerata risoluta e il Presidente della Repubblica chiede nuovamente le elezioni per formare una nuova Camera dei Rappresentanti entro 60 giorni dalla data di annuncio dello scioglimento.

In ogni caso, la somma dei periodi previsti dal presente articolo non può superare il periodo di 60 giorni.

In caso di scioglimento della Camera dei Rappresentanti, il Primo Ministro presenterà il governo e il suo programma alla nuova Camera dei Rappresentanti nella prima sessione.

Nel caso in cui il governo sia eletto tra i membri del partito o della coalizione che detiene la maggioranza dei seggi alla Camera dei Rappresentanti, il Presidente della Repubblica può, in consultazione con il Primo Ministro, scegliere i Ministri della Giustizia, dell'Interno e della Difesa.

**Articolo 147.**

Il Presidente della Repubblica può esonerare il governo dall'esercizio di determinate funzioni, a condizione che ciò sia approvato dalla maggioranza dei membri della Camera dei rappresentanti.

Il Presidente della Repubblica può procedere ad una ricomposizione del Gabinetto previa consultazione con il Primo Ministro e ottenuta l'approvazione della Camera dei Rappresentanti a maggioranza assoluta dei presenti, che non può essere inferiore ad un terzo dei suoi membri.

**Articolo 148.**

Il Presidente della Repubblica può delegare alcuni dei suoi poteri al Primo Ministro, ai Primi Ministri, ai Ministri e ai Governatori. Nessuno di loro può delegare le proprie funzioni ad altri. La delega è disciplinata dalla legge.

**Articolo 149.**

Il Presidente della Repubblica può convocare il governo per discutere questioni importanti e presiede le riunioni a cui partecipa.

**Articolo 150.**

Il Presidente della Repubblica, insieme al Gabinetto, stabilisce la politica generale dello Stato e ne controlla l'attuazione, come previsto dalla Costituzione.

Il Presidente della Repubblica può emettere una comunicazione sulla politica generale dello Stato alla Camera dei Rappresentanti durante l'apertura delle sue sessioni regolari.

Il Presidente può fare altre dichiarazioni o inviare altri messaggi all'Assemblea.

**Articolo 151.**

Il Presidente della Repubblica rappresenta lo Stato nelle sue relazioni internazionali, concluderà la negoziazione dei trattati e li ratificherà dopo l'approvazione della Camera dei Rappresentanti. I trattati acquistano forza di legge al momento della loro promulgazione conformemente alle disposizioni della Costituzione.

Gli elettori dovrebbero essere chiamati a un referendum sui trattati di pace e le alleanze, e sui trattati relativi ai diritti sovrani. Questi trattati non possono essere ratificati prima dell'annuncio della loro approvazione in un referendum.

In nessun caso un trattato può essere adottato se è contrario alle disposizioni della costituzione o se comporta la concessione del territorio dello Stato.

**Articolo 152.**

Il Presidente della Repubblica è il comandante supremo delle forze armate. Il Presidente non può dichiarare guerra, o inviare le forze armate a combattere al di fuori del territorio nazionale, se non dopo che questa decisione è stata consultata con il Consiglio di Difesa Nazionale e l'approvazione della Camera dei Rappresentanti con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Se la Camera dei Rappresentanti viene sciolta, il Consiglio Supremo delle Forze Armate deve essere consultato e deve essere ottenuta l'approvazione del Gabinetto e del Consiglio di Difesa Nazionale.

**Articolo 153.**

Il Presidente della Repubblica nomina e rimuove il personale civile e militare, nonché i rappresentanti diplomatici. Confermerà inoltre i rappresentanti politici all'estero e la loro organizzazione, in conformità con la legge.

**Articolo 154.**

Il Presidente della Repubblica dichiara, previa consultazione del Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza, conformemente alle disposizioni di legge. Questo proclama deve essere inoltrato alla Camera dei Rappresentanti entro sette giorni per l'esame.

Se la dichiarazione avviene quando la Camera dei Rappresentanti non è in sessioni ordinarie, deve essere convocata immediatamente una sessione per esaminare la dichiarazione dello stato di emergenza.

In tutti i casi, la dichiarazione dello stato di emergenza deve essere approvata dalla maggioranza dei membri della Camera dei rappresentanti. La dichiarazione deve essere fatta per un periodo specifico non superiore a tre mesi, che può essere prorogato solo per un periodo simile dopo l'approvazione dei due terzi dei membri dell'Assemblea. In caso di scioglimento della Camera dei Rappresentanti, la proroga sarà inviata alla nuova Camera nella sua prima sessione.

La Camera dei Rappresentanti non può essere sciolta mentre è in vigore lo stato di emergenza.

**Articolo 155.**

Il Presidente della Repubblica può ordinare la grazia o l'attenuazione di una decisione giudiziaria previa consultazione del suo gabinetto.

L'amnistia generale può essere concessa solo per legge, che deve essere ratificata dalla maggioranza dei membri della Camera dei rappresentanti.

**Articolo 156.**

Nel caso in cui la Camera dei Rappresentanti non sia in sessione e debba essere discussa l'esigenza di adottare misure urgenti, il Presidente della Repubblica convocherà la Camera per una sessione di emergenza e presenterà la questione. In assenza della Camera dei Rappresentanti, il Presidente della Repubblica può emanare decreti con forza di legge, tenendo conto che tali decreti devono essere presentati alla Camera dei Rappresentanti, discussi e approvati entro 15 giorni dalla convocazione della nuova Camera. Se questi decreti non vengono presentati o approvati, o se sono presentati ma non vengono successivamente ratificati, la loro validità sarà revocata retroattivamente, senza la necessità di una decisione in tal senso. Fanno eccezione a questa disposizione quei decreti la cui validità è confermata dalla Camera dei Rappresentanti con effetto per il periodo precedente, o quelli contro i quali la Camera decide di stabilire conseguenze ultractive.

**Articolo 157.**

Il Presidente della Repubblica può indire un referendum per decidere su questioni relative agli interessi supremi del paese, fatte salve le disposizioni costituzionali.

Se la richiesta di un referendum ha a che fare con più di una questione, il popolo deve esprimere un voto per ciascuna delle questioni considerate individualmente.

**Articolo 158.**

Il Presidente della Repubblica può dimettersi dinanzi alla Camera dei Rappresentanti. In caso di scioglimento della Camera, il Presidente li deferisce all'Assemblea Generale della Corte Costituzionale Suprema.

**Articolo 159.**

Le accuse di violazione delle norme costituzionali, alto tradimento o qualsiasi altro reato di cui è accusato il Presidente della Repubblica devono essere basate su una mozione firmata da almeno la maggioranza dei membri della Camera dei Rappresentanti.

Non appena viene emessa la decisione di imputazione, il Presidente della Repubblica cessa tutte le sue funzioni. L'atto d'accusa sarà trattato come un impedimento temporaneo che impedisce al Presidente di svolgere le sue funzioni fino all'adozione del verdetto sul caso.

Il Presidente della Repubblica è portato dinanzi a un tribunale speciale presieduto dal Presidente del Consiglio supremo della magistratura con la partecipazione dell'assistente più anziano dell'ufficio del Presidente della Corte costituzionale suprema, dell'assistente più anziano della carica del Presidente del Consiglio di Stato e dei due presidenti più anziani della Corte d'appello. L'indagine deve essere condotta dinanzi a tale tribunale dal procuratore generale. Se vi è qualche impedimento a uno qualsiasi degli individui che detengono tali posizioni, saranno sostituiti in ordine di anzianità. I verdetti della Corte sono irrevocabili e non soggetti a ricorso.

La legge organizza le procedure per le indagini e il processo. In caso di colpevolezza, il Presidente della Repubblica è sollevato dal suo incarico, fatta salva l'adozione di altre sanzioni.

**Articolo 160.**

Se, a causa di un impedimento temporaneo, il Presidente della Repubblica non è in grado di svolgere le funzioni presidenziali, il Primo Ministro agisce in sua vece.

Se la carica di Presidente diventa vacante a causa delle dimissioni, del decesso e dell'inabilità permanente al lavoro del Presidente, la Camera dei Rappresentanti annuncia la vacanza dell'ufficio. Se il posto vacante si verifica per qualsiasi altro motivo, tale annuncio sarà fatto con una maggioranza di due terzi della Camera. La Camera ne informa la Commissione elettorale nazionale e il Presidente della Camera dei rappresentanti assume temporaneamente i poteri presidenziali.

In caso di scioglimento della Camera dei Rappresentanti, l'Assemblea Generale della Corte Costituzionale Suprema e il suo presidente sostituiranno la Camera dei Rappresentanti e il suo presidente.

In tutti i casi, un nuovo presidente deve essere eletto entro un mandato non superiore a 90 giorni dalla data in cui la carica diventa vacante. In questo caso, il mandato presidenziale inizierà alla data in cui vengono annunciati i risultati elettorali.

Il Presidente facente funzione non è autorizzato a candidarsi per questa carica, richiedere emendamenti alla Costituzione, sciogliere la Camera dei Rappresentanti o destituire l'attuale governo.

**Articolo 161.**

La Camera dei Rappresentanti può proporre di revocare la fiducia al Presidente della Repubblica e di indire elezioni presidenziali anticipate dopo aver richiesto una mozione motivata che deve essere firmata da almeno una maggioranza dei membri della Camera dei Rappresentanti e approvata dai due terzi dei suoi membri. La mozione può essere presentata una sola volta per lo stesso motivo entro il mandato presidenziale.

Una volta approvata la proposta di ritirare la fiducia nel presidente, la mozione e la decisione di anticipare le elezioni presidenziali saranno sottoposte alla considerazione del popolo attraverso un referendum indetto dal Primo Ministro. Se la maggioranza approva la decisione di revocare la fiducia, il Presidente della Repubblica è sollevato dall'incarico, quest'ultimo è dichiarato e le elezioni presidenziali anticipate si svolgono entro 60 giorni dalla data in cui sono annunciati i risultati del referendum. Se il risultato del referendum è negativo, la Camera dei Rappresentanti è sciolta e il Presidente della Repubblica convoca le elezioni di una nuova Camera dei Rappresentanti entro 30 giorni dalla data del suo scioglimento.

**Articolo 162.**

Se la vacanza in carica come presidente si verifica mentre sta conducendo un referendum o l'elezione della Camera dei Rappresentanti, l'elezione presidenziale avrà la precedenza. L'attuale parlamento rimarrà in carica fino alla fine delle elezioni presidenziali.

**Divisione II. Il Governo**

**Articolo 163.**

Il governo è l'organo esecutivo e amministrativo supremo dello Stato ed è composto dal Primo Ministro, dai Primi Ministri, dai Ministri e dai loro Vice Ministri.

Il primo ministro dirige il governo, supervisiona il suo lavoro e dirige l'esecuzione delle sue funzioni.

**Articolo 164.**

La persona nominata alla carica di Primo Ministro o qualsiasi altra posizione nel governo deve essere un cittadino egiziano di genitori egiziani, e lui e sua moglie non possono avere altra cittadinanza; deve essere in pieno godimento dei suoi diritti civili e politici, deve aver prestato il servizio militare o essere stato esentato da esso dalla legge, e deve avere almeno 35 anni di età al momento della nomina.

Chiunque sia nominato membro del governo deve essere egiziano, godere dei suoi diritti civili e politici, aver prestato servizio militarmente o essere stato esentato da esso, e deve avere almeno 30 anni al momento della nomina.

È vietato ricoprire cariche di governo pur essendo membro della Camera dei Rappresentanti. Se un membro della camera è nominato al governo, il suo posto nella camera diventa vacante dalla data della sua nomina.

**Articolo 165.**

Prima di assumere le loro funzioni, il Primo Ministro e i membri del governo devono prestare il seguente giuramento davanti al Presidente della Repubblica: "Giuro da Dio Onnipotente di difendere lealmente il sistema repubblicano, rispettare la Costituzione e la legge, curare pienamente gli interessi del popolo e salvaguardare l'indipendenza e l'integrità territoriale della nazione".

**Articolo 166.**

Lo stipendio del Primo Ministro e dei membri del governo è stabilito dalla legge. Nessuno di loro può ricevere altri stipendi o retribuzioni. Né puoi essere coinvolto durante il periodo in cui sei in carica, personalmente o tramite un intermediario, in professioni indipendenti o in attività commerciali, finanziarie o industriali. Non sono autorizzati ad acquistare o affittare beni dello Stato, di persone giuridiche pubbliche, di imprese statali o di imprese del settore finanziario pubblico. Inoltre, non è consentito affittare, vendere o scambiare con lo Stato alcuna parte dei propri beni o contrattare con lo Stato come venditore, fornitore, appaltatore o altri. Ognuna di queste azioni sarà dichiarata nulla.

Il primo ministro e i membri del governo devono rendere pubbliche le informazioni di bilancio all'inizio e alla fine del loro mandato, nonché alla fine di ogni anno. Il rapporto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Se, a loro spese in occasione di ciò, ricevono denaro o regali, la proprietà di questi beni sarà trasferita al Tesoro Pubblico. Tutto quanto sopra è soggetto alle disposizioni di legge.

**Articolo 167.**

Il governo svolge in particolare le seguenti funzioni:

1. Collaborare con il Presidente della Repubblica nella definizione della politica pubblica dello Stato e nel monitoraggio della sua attuazione.
2. Mantenere la sicurezza della nazione. Proteggere i diritti dei cittadini e gli interessi dello Stato.
3. Dirigere, coordinare e monitorare il lavoro dei ministri e degli enti pubblici e delle organizzazioni affiliate.
4. Preparare progetti di legge e decreti.
5. Emettere decisioni amministrative in conformità con la legge e monitorarne l'attuazione.
6. Preparare la bozza generale del piano governativo.
7. Preparare il progetto annuale della legge di bilancio dello Stato.
8. Contrattare e acquisire prestiti in conformità con le disposizioni della Costituzione.
9. Attuare le leggi.

**Articolo 168.**

Il ministro elabora la politica generale del suo ministero, ne controlla l'attuazione e offre orientamento e supervisione, in collaborazione con gli organi competenti e nel quadro dell'ordine pubblico dello Stato.

Le posizioni dirigenziali di alto livello in ciascun ministero includeranno un segretariato permanente per garantire il raggiungimento della stabilità istituzionale e l'aumento del livello di efficienza nell'attuazione della sua politica.

**Articolo 169.**

I membri del governo possono fare dichiarazioni davanti alla Camera dei Rappresentanti, o in una qualsiasi delle sue commissioni, in ciò che ha a che fare con le questioni di loro competenza.

L'Assemblea o le sue commissioni discutono tali dichiarazioni e prendono posizione su di esse.

**Articolo 170.**

Il Primo Ministro emana i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, in modo che non vi sia interruzione, modifica o esenzione dalla loro esecuzione. Può delegare il diritto di emettere questi regolamenti ad altri, a meno che la legge non stabilisca chi deve emettere i regolamenti esecutivi richiesti.

**Articolo 171.**

Con l'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana i decreti necessari per la creazione e l'organizzazione dei servizi pubblici.

**Articolo 172.**

Con l'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Primo Ministro emana regolamenti disciplinari.

**Articolo 173.**

Il Primo Ministro e i membri del Governo sono soggetti alle norme generali relative all'indagine e al perseguimento dei reati durante il loro mandato o a causa delle funzioni del loro ufficio. La cessazione del loro tempo di servizio non preclude l'inizio, il riavvio o l'indagine contro questi funzionari.

Nel caso in cui il Primo Ministro o qualsiasi membro del governo sia accusato di tradimento, le disposizioni dell'articolo 159 si applicano a loro.

**Articolo 174.**

In caso di dimissioni del Primo Ministro, la lettera di dimissioni deve essere inviata al Presidente della Repubblica. Se un ministro offre le sue dimissioni, devono essere inoltrate al primo ministro.

**Divisione III. Governo locale**

**Articolo 175.**

Lo Stato è suddiviso in unità amministrative dotate di personalità giuridica. Queste unità includono province, città e paesi. Se l'interesse pubblico lo richiede, possono essere istituite altre unità amministrative dotate di personalità giuridica.

Le condizioni economiche e sociali dovrebbero essere prese in considerazione quando si stabiliscono o eliminano le unità locali o quando si modificano i loro confini. Questa materia è regolata dalla legge.

**Articolo 176.**

Lo Stato garantisce il decentramento amministrativo, finanziario ed economico. La legge disciplina le modalità con cui le unità amministrative hanno il potere di fornire, migliorare e gestire adeguatamente le strutture pubbliche e definisce un momento preciso per il trasferimento di poteri e bilanci alle unità di governo locale.

**Articolo 177.**

Lo Stato provvede affinché le esigenze delle unità locali siano soddisfatte in termini di assistenza scientifica, tecnica, amministrativa e finanziaria. Assicura inoltre l'equa distribuzione delle infrastrutture, dei servizi e delle risorse e assicura che la giustizia sociale sia raggiunta tra queste unità standardizzando i livelli di sviluppo delle unità, come regolato dalla legge.

**Articolo 178.**

Le unità locali avranno bilanci finanziari separati.

Le risorse delle unità locali comprendono imposte e tasse di natura locale proprie o in aggiunta alle risorse assegnate dallo Stato. Le unità locali sono disciplinate dalle stesse regole e procedure dello Stato per la raccolta di fondi pubblici.

Questa materia è regolata dalla legge.

**Articolo 179.**

La legge disciplina la forma di selezione dei governatori e dei capi di altre unità amministrative locali e ne definisce il mandato.

**Articolo 180.**

Ogni unità locale elegge un consiglio locale a scrutinio diretto e segreto, per un periodo di 4 anni. I candidati devono avere più di 21 anni. La legge disciplina le altre condizioni per la candidatura e le procedure per l'elezione, tenendo conto che un quarto dei seggi deve essere assegnato ai giovani di età inferiore ai 35 anni, un quarto deve essere assegnato alle donne e i lavoratori e gli agricoltori devono essere rappresentati da non meno del 50 per cento del numero totale dei membri del Consiglio. Queste percentuali includeranno un'adeguata rappresentanza di cristiani e persone con disabilità.

I consigli locali sono responsabili dello sviluppo e dell'attuazione del piano di sviluppo, del monitoraggio delle attività incluse nel piano, dell'esecuzione di strumenti per esercitare il controllo politico del ramo esecutivo come la presentazione di proposte, la presentazione di domande, la proposta di mozioni, interrogatori e il ritiro della fiducia da parte dei responsabili delle unità locali secondo le modalità previste dalla legge.

La legge definirà il mandato di altre forme di consigli locali, le loro fonti finanziarie, le garanzie per i loro membri e la loro indipendenza.

**Articolo 181.**

Le decisioni dei consigli locali emesse nell'ambito del mandato del consiglio sono definitive. Non sono soggetti a interferenze da parte dell'autorità esecutiva, tranne quando impedisce al consiglio di superare i suoi limiti, causando danni all'interesse pubblico o agli interessi di altre unità locali.

Qualsiasi controversia sulla giurisdizione dei consigli locali nelle città, nei centri o nelle città sarà risolta dal consiglio locale a livello provinciale. Le controversie relative alla giurisdizione dei consigli locali a livello provinciale saranno trattate con urgenza dall'Assemblea generale dei servizi di parere giuridico e legislativo del Consiglio di Stato. Questa materia è regolata dalla legge.

**Articolo 182.**

Ogni consiglio locale sarà responsabile del proprio bilancio e del proprio bilancio finale, in conformità con il regolamento legale.

**Articolo 183.**

È vietato sciogliere un consiglio locale nell'ambito di una procedura amministrativa completa.

Il modo in cui un consiglio locale è sciolto e rieletto è organizzato dalla legge.

**Capitolo 3. Potere giudiziario**

**Divisione I. Norme generali**

**Articolo 184.**

La magistratura è indipendente e svolge i suoi compiti attraverso tribunali di diverso tipo e grado. I tribunali prendono le loro decisioni in conformità con la legge e la legge definisce la competenza dei tribunali. L'ingerenza negli affari dei tribunali o nelle controversie sotto il loro esame costituisce un non prescrizione.

**Articolo 185.**

Tutti gli organi giudiziari amministrano i propri affari. Ognuno avrà un bilancio indipendente le cui componenti saranno completamente esaminate dalla Camera dei Rappresentanti. Dopo la sua approvazione, il bilancio sarà incluso nel bilancio dello Stato in un'unica voce di bilancio. Ogni organo o organizzazione giudiziaria è consultato in relazione alle leggi che disciplinano questa materia.

**Articolo 186.**

I giudici sono indipendenti e immuni dal licenziamento. Sono soggetti solo all'autorità della legge e sono uguali in diritti e doveri. Le condizioni e le procedure per la loro nomina, trasferimento e pensionamento sono regolate dalla legge. La legge disciplina anche la loro responsabilità disciplinare.

I giudici non possono essere trasferiti in tutto o in parte, ad eccezione delle giurisdizioni determinate dalla legge e per svolgere i compiti ivi specificamente previsti. Ciò dovrebbe essere fatto in modo tale da salvaguardare l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura e dei giudici, prevenendo i conflitti di interesse. I diritti, i doveri e le garanzie detenuti dai giudici devono essere specificati dalla legge.

**Articolo 187.**

Le sessioni del Tribunale sono pubbliche, tranne nei casi in cui il Tribunale decida, a sua discrezione, di salvaguardare l'ordine pubblico o la morale. In tutti i casi, le sentenze saranno emesse in sessioni pubbliche.

**Divisione II. Magistratura e Procura**

**Articolo 188.**

La magistratura decide su tutte le controversie e i reati, ad eccezione di quelli che rientrano nella giurisdizione di altri organi giudiziari. Solo la magistratura è autorizzata a risolvere le controversie riguardanti gli affari dei suoi membri, e i suoi affari sono gestiti da un consiglio superiore la cui struttura e mandato sono regolati dalla legge.

**Articolo 189.**

La persecuzione pubblica fa parte della magistratura. È responsabile delle indagini, delle accuse e del perseguimento di tutti i casi penali ad eccezione di quelli esclusi dalla legge. La legge stabilisce gli altri poteri dell'ufficio del pubblico ministero.

Il procuratore generale è responsabile della pubblica accusa. È scelto dal Consiglio supremo della magistratura tra i vicepresidenti della Corte di cassazione, i presidenti della Corte d'appello o il procuratore generale aggiunto. Il Procuratore eletto è nominato con decreto presidenziale per un periodo di quattro anni, o per il tempo rimanente prima dell'età pensionabile, a seconda di quale evento si verifichi per primo. La nomina può essere effettuata una sola volta durante la tua carriera.

**Divisione III. Consiglio di Stato**

**Articolo 190.**

Il Consiglio di Stato è un organo giudiziario autonomo e ha competenza esclusiva per risolvere le controversie amministrative e le controversie relative all'esecuzione delle sue decisioni. Ha giurisdizione su reclami e rimedi e giurisdizione esclusiva per fornire consulenza su questioni legali agli organi amministrativi istituiti dalla legge. Esaminerà e proporrà inoltre leggi e decreti di natura legislativa e riesaminerà i progetti di contratti di cui lo Stato o altra autorità pubblica è parte. La legge stabilisce le altre materie sotto la sua giurisdizione.

**Capitolo 4. La Corte costituzionale suprema**

**Articolo 191.**

La Corte costituzionale suprema è un organo giudiziario autonomo e indipendente. Avrà i suoi uffici al Cairo; tuttavia, in caso di emergenza, può riunirsi altrove in Egitto, con l'approvazione dell'Assemblea Generale. Avrà un bilancio indipendente che sarà completamente esaminato dalla Camera dei Rappresentanti. Dopo la sua approvazione, il bilancio sarà incluso in una delle sezioni del bilancio dello Stato. L'Assemblea generale del Tribunale decide sulle questioni relative a tale organo ed è consultata sui progetti di legge relativi alle materie di sua competenza.

**Articolo 192.**

La Corte costituzionale suprema è esclusivamente competente a decidere sulla costituzionalità di leggi e regolamenti, a interpretare testi legislativi e a risolvere controversie riguardanti gli affari dei suoi membri, nei conflitti tra organi ed entità che hanno un mandato giudiziario, nelle controversie riguardanti l'attuazione di due sentenze contraddittorie finali, uno dei quali è emesso da qualsiasi autorità giudiziaria o organo con un ordine del tribunale e l'altro emesso da un altro organo, e nelle controversie relative all'applicazione delle sue decisioni e decisioni.

La legge determina le altre competenze della Corte e disciplina i procedimenti da adire la Corte.

**Articolo 193.**

Il Tribunale è composto da un presidente e da un numero sufficiente di vicepresidenti.

Gli uffici commissari della Corte costituzionale suprema hanno un presidente e un numero sufficiente di commissari, consiglieri e assistenti dei consiglieri che presiedono.

L'Assemblea Generale elegge il Presidente del Tribunale tra i tre Vicepresidenti più anziani del Tribunale. Elegge inoltre i vicepresidenti e i membri del suo organo incaricato, nominati dal Presidente della Repubblica con decreto. Le nomine devono avvenire secondo le modalità definite dalla legge.

**Articolo 194.**

Sia il presidente che i vicepresidenti della Corte costituzionale suprema e i capi e i membri dei suoi organi incaricati sono indipendenti; non possono essere licenziati dalle autorità di altri rami e sono soggetti solo all'autorità della legge. La legge stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte. La Corte è responsabile della propria responsabilità disciplinare come stabilito dalla legge. I suoi funzionari hanno tutti i diritti, i doveri e le garanzie di cui godono gli altri membri della magistratura.

**Articolo 195.**

La Gazzetta Ufficiale pubblica le sentenze e le decisioni emesse dalla Corte Costituzionale Suprema. Questi sono vincolanti per tutti i cittadini e le autorità in tutto lo Stato e lasciano il posto all'autorità di cosa giudicata.

La legge regola le conseguenze dei processi che dichiarano l'incostituzionalità di una legge.

**Capitolo 5. Organizzazione giudiziaria**

**Articolo 196.**

La State Litigation Authority è un'organizzazione giudiziaria indipendente. Ha la rappresentanza legale dello Stato nelle cause avviate da o contro lo Stato, nonché nelle composizioni amichevoli in qualsiasi fase del contenzioso. È responsabile della supervisione tecnica dei dipartimenti degli affari giuridici degli organi amministrativi statali in relazione ai casi di sua competenza. Inoltre, elabora progetti di contratti relativi a tali organi amministrativi e di cui lo Stato è parte. Tali competenze sono sviluppate dalla legge.

La legge può attribuire all'Autorità statale per il contenzioso altri poteri. I suoi membri godono di tutte le garanzie, i diritti e i doveri di cui godono gli altri membri della magistratura. La loro responsabilità disciplinare è regolata dalla legge.

**Articolo 197.**

La Procura amministrativa è un'organizzazione giudiziaria indipendente. Conduce indagini su violazioni finanziarie e amministrative e su tutte le violazioni simili a queste. La Procura amministrativa avrà le autorità dell'organo amministrativo per imporre sanzioni disciplinari. I ricorsi contro la decisione della Procura amministrativa devono essere presentati dinanzi al tribunale disciplinare competente del Consiglio di Stato. Avvierà inoltre azioni, ricorsi e procedimenti disciplinari dinanzi ai tribunali del Consiglio di Stato. Tali poteri sono regolati dalla legge.

La legge può attribuire alla Procura amministrativa altri poteri. I suoi membri godono di tutte le garanzie, i diritti e i doveri di cui godono gli altri membri della magistratura. La loro responsabilità disciplinare è regolata dalla legge.

**Capitolo 6. La professione legale**

**Articolo 198.**

La professione legale è una professione liberale che partecipa con l'autorità giudiziaria all'istituzione della giustizia e dello stato di diritto e garantisce il diritto alla difesa. Sarà praticato da avvocati indipendenti e avvocati di autorità pubbliche, aziende e società del settore pubblico. Tutti gli avvocati devono avere, nello svolgimento dei loro compiti per garantire il diritto alla difesa in giudizio, le garanzie e la protezione offerte dalla legge. Questi diritti saranno garantiti anche dinanzi alle autorità inquirenti. Salvo in caso di flagranza di reato, l'arresto o la detenzione di avvocati è vietato fino a quando non abbiano diritto a una difesa. La materia è regolata dalla legge.

**Capitolo 7. Esperti**

**Articolo 199.**

Gli esperti giudiziari, gli esperti di medicina legale e i dipendenti tecnici degli uffici notarili svolgono le loro funzioni in modo indipendente. Essi godono di tutte le garanzie e le tutele necessarie per lo svolgimento di tali funzioni, come previsto dalla legge.

**Capitolo 8. Le Forze Armate e la Polizia**

**Divisione I. Le forze armate**

**Articolo 200.**

Le forze armate appartengono al popolo ed è loro dovere proteggere il paese e preservare la sicurezza e l'integrità del suo territorio. Solo lo Stato può istituire forze armate. Nessun individuo, organizzazione, entità o gruppo è autorizzato a creare squadre militari o quasi militari, o gruppi o organizzazioni dello stesso ordine.

Le forze armate hanno un Consiglio Supremo regolato dalla legge.

**Articolo 201.**

Il Ministro della Difesa è il comandante in capo delle forze armate ed è nominato tra i suoi ufficiali.

**Articolo 202.**

La legge regola le mobilitazioni militari di massa e determina le condizioni del servizio militare, della promozione e del ritiro delle forze armate.

I comitati giudiziari per gli ufficiali e il personale delle forze armate hanno competenza esclusiva per esaminare tutte le controversie amministrative relative alle decisioni che li riguardano. La legge disciplina le regole e le procedure per impugnare le decisioni di tali comitati.

**Divisione II. Consiglio di Difesa Nazionale**

**Articolo 203.**

Il Comitato di difesa nazionale è composto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo Ministro, dal Presidente della Camera dei Rappresentanti, dal Ministro della Difesa, dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro delle Finanze e dal Ministro dell'Interno, dal Capo del Servizio Generale di Intelligence, dal Capo dei Dipendenti delle Forze Armate, i comandanti della Forza Navale, delle Forze di Difesa Aerea e Aerea, il Capo delle Operazioni per le Forze Armate e il Presidente dell'Intelligence Militare.

Il Consiglio è responsabile dell'esame delle questioni relative ai metodi per garantire la sicurezza e l'integrità del paese e discuterà il bilancio delle forze armate, che sarà incluso nel bilancio dello Stato. Il Consiglio è consultato sulle leggi relative alle forze armate.

La legge può attribuire altri poteri al Consiglio.

Per discutere il bilancio davanti alla Camera dei Rappresentanti, il Capo del Dipartimento degli Affari Finanziari delle Forze Armate e i capi del Comitato per la Pianificazione e il Bilancio e la Sicurezza Interna faranno parte del Consiglio.

Il Presidente della Repubblica può invitare altre persone che dispongano di competenze pertinenti a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza concedere loro il diritto di voto.

**Divisione III. Tribunali militari**

**Articolo 204.**

Il Tribunale militare è un organo giudiziario indipendente competente esclusivamente per tutti i reati relativi alle forze armate, ai loro ufficiali e altro personale, e per i reati commessi dal personale dell'intelligence generale durante o in connessione con il loro servizio.

I civili non possono essere processati dinanzi ai tribunali militari, ad eccezione dei reati che comportano un assalto diretto a installazioni militari, caserme militari o infrastrutture sotto la loro autorità, come zone di confine o zone militari delimitate, le loro attrezzature, veicoli, armi, munizioni, documenti, segreti militari, fondi pubblici o fabbriche militari; sono inoltre competenti per quanto riguarda i reati relativi al reclutamento e i reati che rappresentano una lesione diretta degli ufficiali o del loro personale per l'esercizio delle loro funzioni.

La legge definisce questi reati e determina gli altri poteri del Tribunale militare.

I membri del Tribunale militare sono indipendenti e immuni dalla revoca da altri organi. Essi godono delle garanzie, dei diritti e dei doveri stabiliti per i membri di altri organi giudiziari.

**Divisione IV. Consiglio di sicurezza nazionale**

**Articolo 205.**

Il Consiglio di Sicurezza Nazionale è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo Ministro, dal Presidente della Camera dei Rappresentanti, dal Ministro della Difesa, dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro delle Finanze, dal Ministro dell'Interno, dal Ministro della Giustizia, dal Ministro della Salute, dal Ministro delle Comunicazioni e dal Ministro dell'Istruzione, il capo del servizio di intelligence generale e il capo del comitato per la difesa e la sicurezza nazionale davanti alla Camera dei rappresentanti.

Il Consiglio è responsabile dell'adozione di strategie per stabilire le politiche di sicurezza del paese. Affronterà disastri e crisi di ogni tipo, adottando le misure necessarie per contenerli. Identificherà le fonti di minaccia alla sicurezza nazionale egiziana all'interno della nazione e all'estero e prenderà tutte le misure necessarie per rispondere a loro sia a livello ufficiale che popolare.

Il Consiglio può invitare altre persone che dispongono di competenze pertinenti a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza concedere loro il diritto di voto.

La legge può attribuire altri poteri al Consiglio e lo disciplina.

**Divisione V. La polizia**

**Articolo 206.**

La forza di polizia è un corpo civile dedicato al servizio del popolo e la sua lealtà deve essere al popolo. Garantirà l'integrità e la sicurezza dei cittadini, preserverà l'ordine pubblico e la moralità. Deve adempiere ai doveri sanciti dalla Costituzione e dalla legge e deve rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali. Lo Stato assicura che il personale di polizia svolga le proprie funzioni e che goda delle garanzie pertinenti, come stabilito dalla legge.

**Articolo 207.**

Il Consiglio supremo di polizia è composto dai più alti funzionari di polizia e dal capo del dipartimento di consulenza legale del Consiglio di Stato. Il Consiglio è competente ad assistere il ministro dell'Interno nell'organizzazione delle forze di polizia e nella gestione degli affari dei suoi dipendenti. La legge può attribuire altri poteri al Consiglio. Il Consiglio è consultato sulle leggi relative alle forze di polizia.

**Capitolo 9. Commissione Elettorale Nazionale**

**Articolo 208.**

La Commissione elettorale nazionale è un'autorità indipendente che si assume la responsabilità esclusiva della gestione dei referendum e delle elezioni presidenziali, legislative e municipali. Questo processo include la stesura e l'aggiornamento delle liste elettorali, la proposta della suddivisione dei distretti elettorali, la definizione dei requisiti per la propaganda e il finanziamento delle campagne elettorali, la procedura per la dichiarazione delle spese elettorali e la procedura di voto per gli egiziani residenti all'estero, nonché tutte le altre procedure fino all'annuncio dei risultati.

Tutto quanto sopra è soggetto alle norme stabilite dalla legge.

**Articolo 209.**

La Commissione elettorale nazionale è amministrata da un consiglio di 10 membri nominati in parti uguali e ricopre tale carica a tempo pieno tra i vicepresidenti della Corte di cassazione, i presidenti delle Corti d'appello, i vicepresidenti del Consiglio di Stato, l'Autorità statale per il contenzioso e l'Ufficio del procuratore amministrativo. I membri sono eletti dal Consiglio supremo della magistratura e dalle rispettive assemblee, a seconda dei casi, a condizione che non ne siano membri. Essi sono nominati in virtù di un decreto del Presidente della Repubblica e sono dedicati esclusivamente ai lavori della Commissione per un unico mandato di 6 anni. La Commissione elettorale nazionale è presieduta dal giudice supremo della Corte di cassazione.

La metà dei membri della Commissione elettorale nazionale è rinnovata ogni tre anni.

La Commissione elettorale nazionale può avvalersi di esperti o personaggi pubblici che abbiano un'esperienza pertinente nel campo delle elezioni, ma senza diritto di voto.

La Commissione elettorale nazionale ha un organo esecutivo permanente. La legge determina la composizione e la struttura di tale organo, nonché i diritti, i doveri e le garanzie dei suoi membri in modo da assicurarne la neutralità, l'indipendenza e la trasparenza.

**Articolo 210.**

Il voto e lo spoglio dei voti nei referendum e nelle elezioni sono amministrati dai membri della Commissione elettorale nazionale sotto la supervisione del suo consiglio di amministrazione. Puoi chiedere aiuto ai membri delle organizzazioni giudiziarie.

Il voto e il censimento dei voti nelle elezioni e nei referendum che si terranno nei 10 anni successivi alla data di adozione della presente Costituzione saranno pienamente supervisionati dai membri di organizzazioni e organi giudiziari, come previsto dalla legge.

La Corte suprema amministrativa si pronuncia sui ricorsi presentati contro le decisioni della Commissione elettorale nazionale in merito ai referendum, alle elezioni legislative o presidenziali e ai loro risultati. I ricorsi contro le elezioni comunali devono essere presentati presso il Tribunale amministrativo. La legge stabilisce i termini per la presentazione di tali ricorsi, a condizione che le sentenze definitive siano adottate entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

**Capitolo 10. Consiglio supremo per la regolamentazione dei media**

**Articolo 211.**

Il Consiglio supremo per il regolamento dei media è un'entità indipendente con personalità giuridica, indipendenza tecnica, finanziaria e amministrativa e un bilancio indipendente.

Il Consiglio è competente a disciplinare le questioni relative ai media audiovisivi, a regolamentare la stampa digitale e cartacea e altri mezzi di comunicazione.

Il Consiglio ha la responsabilità di garantire e proteggere la libertà di stampa e dei media come previsto dalla Costituzione, di garantirne l'indipendenza, la neutralità, la pluralità e la diversità, di prevenire le pratiche monopolistiche, di monitorare la legalità delle fonti di finanziamento delle istituzioni di stampa e dei media, nonché di sviluppare i controlli e i criteri necessari per assicurare il rispetto delle norme professionali ed etiche e delle esigenze delle istituzioni di stampa e dei media. sicurezza nazionale sia nelle trasmissioni di stampa che in altri media.

La legge determina la composizione e i regolamenti del Consiglio e le condizioni di impiego dei suoi dipendenti.

Il Consiglio è consultato sulle questioni di sua competenza.

**Articolo 212.**

La National Press Organization è un'organizzazione indipendente che amministra e sviluppa le istituzioni di stampa statali e le loro risorse. Garantisce la sua modernizzazione, indipendenza e neutralità, nonché il rispetto di buoni standard professionali, amministrativi ed economici.

La legge determina la composizione e i regolamenti dell'Organizzazione e le condizioni di lavoro dei suoi dipendenti.

L'Organizzazione è consultata per quanto riguarda le leggi e i regolamenti riguardanti le sue funzioni.

**Articolo 213.**

La National Media Organization è un'organizzazione indipendente che gestisce e sviluppa trasmissioni audio e multimediali digitali di proprietà statale e le sue risorse. Ne assicura lo sviluppo, l'indipendenza, la neutralità e il rispetto di buoni standard professionali, amministrativi ed economici.

La legge determina la composizione e i regolamenti dell'Organizzazione e le condizioni di lavoro dei suoi dipendenti.

L'Organizzazione è consultata per quanto riguarda le leggi e i regolamenti riguardanti le sue funzioni.

**Capitolo 11. Consigli nazionali, organizzazioni autonome e agenzie di controllo**

**Divisione I. Consigli nazionali**

**Articolo 214.**

La legge specifica i consigli nazionali indipendenti, tra cui il Consiglio nazionale per i diritti umani, il Consiglio nazionale per le donne, il Consiglio nazionale per l'infanzia e la maternità e il Consiglio nazionale per le persone con disabilità. La legge ne stabilisce la composizione, il mandato e le garanzie per l'indipendenza e la neutralità dei rispettivi membri. Ciascun Consiglio ha il diritto di segnalare alle autorità competenti qualsiasi violazione relativa al suo campo di attività.

Questi consigli hanno personalità giuridica e sono tecnicamente, finanziariamente e amministrativamente indipendenti. Essi dovrebbero essere consultati in relazione alle leggi e ai regolamenti riguardanti questioni nei loro settori di lavoro.

**Divisione II. Organizzazioni autonome e agenzie di controllo**

**Articolo 215.**

Le organizzazioni autonome e le agenzie di controllo sono specificate dalla legge. Queste organizzazioni e agenzie hanno personalità giuridica e sono tecnicamente, finanziariamente e amministrativamente indipendenti. Essi dovrebbero essere consultati in relazione alle leggi e ai regolamenti relativi alle questioni dei loro campi di lavoro. Questi organismi e agenzie includono la Banca centrale, l'Autorità egiziana di vigilanza finanziaria (EFSA), l'Organizzazione centrale di audit (CAO) e l'Autorità di controllo amministrativo.

**Articolo 216.**

La formazione di ciascun organismo autonomo e di ciascun organismo di regolamentazione è effettuata mediante una legge che ne definisca le competenze e i regolamenti, stabilendo le garanzie per l'indipendenza e la necessaria protezione dei suoi membri, nonché le condizioni di impiego, in modo da garantire la neutralità e l'indipendenza delle istituzioni.

Il Presidente della Repubblica nomina i capi di tali organizzazioni e agenzie di regolamentazione, con l'approvazione della maggioranza dei membri della Camera dei Rappresentanti, per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. Essi non possono essere revocati da altri organi dello Stato, salvo nei casi previsti dalla legge. Gli stessi divieti applicabili ai ministeri si applicano ai capi di queste organizzazioni.

**Articolo 217.**

Le organizzazioni autonome e le agenzie di controllo inviano relazioni annuali al Presidente della Repubblica, alla Camera dei rappresentanti e al Primo Ministro immediatamente dopo la loro emissione.

La Camera dei Rappresentanti esaminerà tali relazioni e adotterà le misure appropriate entro un periodo che non può superare i quattro mesi dalla data di ricevimento. Le relazioni dovrebbero essere disponibili al pubblico.

Le organizzazioni autonome e le agenzie di controllo notificano alle autorità investigative competenti qualsiasi prova scoperta in relazione a violazioni delle norme o dei reati. Essi adottano le misure necessarie in relazione a tali relazioni entro un determinato periodo di tempo. Quanto sopra è regolato dalla legge.

**Articolo 218.**

Lo Stato combatte la corruzione e le agenzie e le organizzazioni di controllo competenti osservano la legge.

Le agenzie e le organizzazioni di vigilanza competenti dovrebbero coordinare le loro attività per combattere la corruzione, rafforzare i valori di integrità e trasparenza al fine di garantire il corretto rendimento del servizio pubblico e preservare i fondi pubblici, nonché sviluppare e monitorare l'attuazione della strategia nazionale di lotta alla corruzione, in collaborazione con altre agenzie e organizzazioni competenti, come regolato dalla legge.

**Articolo 219.**

L'Organizzazione centrale di audit è responsabile del monitoraggio dei fondi statali, dei fondi statali di persone pubbliche e indipendenti e di altre autorità, come specificato nella legge. Sarà anche responsabile del monitoraggio dell'esecuzione del bilancio statale e dei bilanci indipendenti, nonché della revisione dei bilanci finali.

**Articolo 220.**

La Banca centrale sarà responsabile dello sviluppo e del monitoraggio dell'attuazione delle politiche monetarie, creditizie e bancarie e del monitoraggio delle prestazioni delle banche. È l'unico autorizzato all'emissione di biglietti. Essa mantiene l'integrità del sistema monetario e bancario e la stabilità dei prezzi nell'ambito dell'organizzazione generale dell'ordine pubblico dello Stato, come regolato dalla legge.

**Articolo 221.**

L'Autorità egiziana di vigilanza finanziaria (EFSA) sarà responsabile del monitoraggio e della vigilanza dei mercati finanziari al di fuori delle banche e degli strumenti quali i mercati dei capitali, le future borse finanziarie, le attività di rischio, il finanziamento del debito, il finanziamento del leasing, la formalizzazione aziendale e la cartolarizzazione, come organizzato dalla legge.

**CAPITOLO 6. DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

**Capitolo 1. Disposizioni generali**

**Articolo 222.**

Il Cairo è la capitale della Repubblica Araba d'Egitto.

**Articolo 223.**

La bandiera nazionale della Repubblica Araba d'Egitto ha tre colori: nero, bianco e rosso con l'aquila di Saladino in oro giallo. L'emblema, le decorazioni, le insegne, il sigillo e l'inno nazionale sono definiti dalla legge.

La profanazione della bandiera egiziana è un reato punibile dalla legge.

**Articolo 224.**

Tutte le norme stabilite nelle leggi e nei regolamenti precedenti all'emanazione della presente Costituzione rimarranno in vigore e non potranno essere modificate o abrogate se non se fatte in conformità con le regole e le procedure previste dalla presente Costituzione.

Lo Stato è obbligato a emanare leggi che facciano rispettare le disposizioni della presente Costituzione.

**Articolo 225.**

Le leggi sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dalla loro emissione ed entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione, a meno che la legge non specifichi una data diversa.

Le norme si applicano soltanto a decorrere dalla loro entrata in vigore. Tuttavia, la legge può stabilire una disposizione diversa con l'approvazione di una maggioranza di due terzi dei membri della Camera dei rappresentanti, a meno che la legge non riguardi questioni penali o fiscali.

**Articolo 226.**

Le modifiche a uno o più articoli della Costituzione sono richieste dal Presidente della Repubblica o da un quinto della Camera dei Rappresentanti. La richiesta specifica gli articoli da modificare e i motivi della modifica.

In ogni caso, la Camera dei Rappresentanti discute la richiesta entro 30 giorni dalla data della richiesta; ed emette la sua risoluzione per accogliere in tutto o in parte la richiesta di modifica a maggioranza dei suoi membri.

Se la domanda viene respinta, gli stessi emendamenti non possono essere riproposti prima del successivo mandato legislativo.

Se approvato, l'Assemblea deve discutere il testo degli articoli da modificare entro 60 giorni dalla data di approvazione. Se l'emendamento è approvato a maggioranza dei due terzi dei membri della Camera, l'emendamento è sottoposto a referendum pubblico entro 30 giorni dalla data della sua adozione. L'emendamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del risultato del referendum, in cui deve essere ottenuta l'approvazione della maggioranza dei voti validi dei partecipanti al referendum.

In nessun caso i testi relativi alla rielezione del Presidente della Repubblica, né quelli relativi ai principi di libertà e di uguaglianza, possono essere modificati a meno che l'emendamento non conceda ulteriori garanzie.

**Articolo 227.**

Sia il preambolo della Costituzione che tutte le sue disposizioni costituiscono un testo intero e un tutto indivisibile le cui disposizioni formano un'unica unità coerente.

**Capitolo 2. Disposizioni transitorie**

**Articolo 228.**

La Commissione elettorale suprema e la Commissione elettorale presidenziale esistenti alla data di entrata in vigore della presente Costituzione assumono la piena supervisione delle prime elezioni legislative e presidenziali dopo la sua entrata in vigore. I fondi di entrambi saranno trasferiti alla Commissione elettorale nazionale non appena sarà costituita.

**Articolo 229.**

Le elezioni legislative successive all'entrata in vigore della presente Costituzione si terranno conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della stessa.

**Articolo 230.**

L'elezione del Presidente della Repubblica o della Camera dei Rappresentanti si svolge come previsto dalla legge, a condizione che la prima elezione si svolga entro un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Costituzione.

In tutti i casi, le procedure per le prossime elezioni legislative devono essere avviate entro un termine non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della Costituzione.

**Articolo 231.**

Il mandato presidenziale successivo all'entrata in vigore della presente costituzione decorre dalla data di annuncio dei risultati finali delle elezioni.

**Articolo 232.**

Il Presidente facente funzione della Repubblica continua ad esercitare le autorità stabilite nella Costituzione per la carica di Presidente della Repubblica fino a quando il Presidente eletto presta giuramento costituzionale.

**Articolo 233.**

In caso di ostacolo che impedisca al Presidente facente funzione della Repubblica di esercitare i suoi poteri, quest'ultimo è sostituito dal Primo Ministro.

Nel caso in cui la carica di Presidente ad interim della Repubblica diventi vacante a causa di dimissioni, morte, incapacità totale o qualsiasi altro motivo, il Vicepresidente della Corte costituzionale con la maggiore anzianità lo sostituirà con gli stessi poteri.

**Articolo 234.**

La nomina del Ministro della Difesa sarà effettuata previa approvazione del Consiglio Superiore delle Forze Armate. Le disposizioni del presente articolo sono in vigore per due mandati presidenziali a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione.

**Articolo 235.**

La Camera dei Rappresentanti emanerà, nella prima sessione successiva all'applicazione della Costituzione, una legge che regoli la costruzione e il restauro delle chiese in modo da garantire la libertà dei cristiani nella pratica dei loro rituali religiosi.

**Articolo 236.**

Entro dieci anni dall'entrata in vigore di questa Costituzione, lo Stato garantisce l'elaborazione e l'attuazione di un piano globale per lo sviluppo economico e urbano delle aree di confine ed emarginate, tra cui l'Alto Egitto, El-Sinai, Matrouh e le aree nubiane. Queste attività devono avere la partecipazione dei residenti delle aree dei progetti di sviluppo e saranno la priorità nel loro utilizzo. I modelli culturali e ambientali della comunità locale dovrebbero essere presi in considerazione.

Lo Stato elaborerà e realizzerà progetti che consentiranno ai residenti nubiani di tornare ai loro territori originali e lavorerà per sviluppare questi territori entro 10 anni, come regolato dalla legge.

**Articolo 237.**

Lo Stato combatterà il terrorismo in tutte le sue forme e tipi e perseguirà le fonti del suo finanziamento come minaccia per la patria e i cittadini. A tal fine, essa specifica un calendario specifico che garantisce in ogni momento i diritti e le libertà pubbliche.

La legge disciplina le procedure e le norme per la lotta al terrorismo e l'equo risarcimento dei danni da esso causati.

**Articolo 238.**

Lo Stato garantisce il graduale adempimento del suo obbligo di destinare tariffe minime di spesa pubblica all'istruzione, all'istruzione superiore, alla sanità e alla ricerca scientifica stabilite nella presente Costituzione, a partire dalla sua entrata in vigore, in modo da aver pienamente rispettato il bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2016/2017.

Si impegna inoltre ad estendere gradualmente l'istruzione obbligatoria per includere l'intera fase secondaria, che sarà gradualmente completata nel 2016/2017.

**Articolo 239.**

La Camera dei rappresentanti emana una legge che disciplina le norme per la nomina dei giudici e dei membri delle istituzioni giudiziarie, garantendo l'annullamento della nomina totale e parziale al di fuori delle istituzioni o delle commissioni non giudiziarie con poteri giudiziari, o con poteri di decisione in materia di giustizia o di supervisione delle elezioni, per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione.

**Articolo 240.**

Lo Stato garantisce la messa a disposizione delle risorse materiali e umane indispensabili per l'impugnazione delle sentenze penali emesse entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione. La legge regola questa materia.

**Articolo 241.**

Nella prima sessione successiva all'entrata in vigore della presente Costituzione, la Camera dei Rappresentanti emetterà una legge sulla giustizia transitoria che garantisce la divulgazione della verità, la responsabilità e propone quadri per la riconciliazione nazionale e il risarcimento delle vittime conformi agli standard internazionali.

**Articolo 242.**

L'attuale sistema di amministrazione locale continuerà ad applicarsi fintantoché il sistema stabilito nella presente Costituzione sarà gradualmente attuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della Costituzione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 180 della stessa.

**Articolo 243.**

Lo Stato assicura che gli agricoltori e i lavoratori siano adeguatamente rappresentati nella prima Camera dei Rappresentanti ad essere eletti dopo l'adozione della presente Costituzione, come specificato dalla legge.

**Articolo 244.**

Lo Stato assicurerà che i giovani, i cristiani, i disabili e gli egiziani che vivono all'estero siano adeguatamente rappresentati nella prima Camera dei Rappresentanti ad essere eletta dopo l'adozione della presente Costituzione, come regolato dalla legge.

**Articolo 245.**

I dipendenti dell'Assemblea consultiva (Shoura) che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente Costituzione saranno trasferiti alla Camera dei rappresentanti con le categorie professionali che hanno in quel momento. I tuoi stipendi, benefici, bonus e altri benefici finanziari garantiti a titolo personale saranno mantenuti. Tutti i fondi dell'Assemblea Consultiva (Shoura) saranno trasferiti alla Camera dei Rappresentanti.

**Articolo 246.**

La Dichiarazione costituzionale del 5 luglio 2013, la Dichiarazione costituzionale dell'8 luglio 2013 e tutte le clausole e le disposizioni costituzionali della Costituzione del 2012, che non sono state menzionate in questa Costituzione, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione. Tuttavia, i suoi effetti giuridici rimarranno in vigore.

**Articolo 247.**

Questa Costituzione entra in vigore alla data in cui viene annunciato che il popolo l'ha approvata in un referendum a maggioranza dei voti validi dei partecipanti.